SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 gennaio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 10

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 11 dicembre 2007.

Approvazione delle specifiche tecniche per la tramissione telematica dei dati contenuti nei modelli AA9/8 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

07A10995

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 11

Ministero del commercio internazionale

CIRCOLARE 21 dicembre 2007, n. **20070209485.**

Modalità di applicazione per l'anno 2008 della legge 1° luglio 1970, n. 518, recante: «Riordinamento delle Camere di commercio italiane all'estero» e del decreto 21 luglio 1999, n. 315, recante: «Criteri e modalità per la concessione dei contributi finanziari alle Camere di commercio italiane all'estero».

08A00103

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 2007.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;

Viste le disposizioni degli articoli 80, 81 e 83 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Viste le disposizioni dell'art. 81 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalità di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 2006, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale per il quadriennio 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 31 ottobre 2007 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: F. VVF CISL (Federazione VVF CISL);AP VVF (Alte Professionalità dei Vigili del Fuoco);I.N.DIR. VVF (Sindacato Nazionale Direttivi e Dirigenti dei Vigili del Fuoco);UIL PA VVF Dirigenti e Direttivi (Unione Lavoratori Italiana Pubblica Amministrazione Vigili del Fuoco);USPPI DIRIGENTI (Federazione Nazionale Sindacale USPPI DIRIGENTI).

Visti l'art. 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), e l'art. 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

Visto l'art. 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato art. 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3 del medesimo art. 83, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;

Vista la delibera di attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, espressa dal III Collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti nell'Adunanza del 23 novembre 2007, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Titolo I

GENERALITÀ

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto si applica al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il presente decreto concerne i periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato agli stipendi tabellari vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 80, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 3 si applica la procedura di cui all'art. 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

TITOLO II

DIRETTIVI

Art. 2.

Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2006, gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno del 7 luglio 2006 in applicazione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e del CCNL del 21 aprile 2006, relativo al biennio economico 2004-2005, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Direttivi	Stipendio annuo lordo D.M. 7 luglio 2006	incremento mensile lordo dal 1° gennaio 2006	Nuovo stipendio annuo lordo dal 1° gennaio 2006	*di cui indennità integrativa speciale annua lorda*
	euro	*euro*	*euro*	*euro*
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	23.529,19	11,33	23.665,14	6.641,40
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	23.529,19	11,33	23.665,14	6.641,40
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	23.529,19	11,33	23.665,14	6.641,40
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	23.380,17	11,26	23.515,26	6.641,40
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	23.380,17	11,26	23.515,26	6.641,40
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	23.380,17	11,26	23.515,26	6.641,40
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	23.231,15	11,19	23.365,38	6.641,40
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE	23.231,15	11,19	23.365,38	6.641,40
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE	23.231,15	11,19	23.365,38	6.641,40
DIRETTORE	21.227,91	10,22	21.350,56	6.545,28
DIRETTORE MEDICO	21.227,91	10,22	21.350,56	6.545,28
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	21.227,91	10,22	21.350,56	6.545,28
VICE DIRETTORE	19.859,98	9,56	19.974,73	6.453,72
VICE DIRETTORE MEDICO	19.859,98	9,56	19.974,73	6.453,72
VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	19.859,98	9,56	19.974,73	6.453,72

2. Dal 1° agosto 2007, gli stipendi annui lordi e gli incrementi mensili del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti al comma precedente, sono rideterminati nei valori di cui alla seguente tabella:

Direttivi	Stipendio annuo lordo D.M. 7 luglio 2006	incremento mensile lordo dal 1° agosto 2007	Nuovo stipendio annuo lordo dal 1° agosto 2007	*di cui indennità integrativa speciale annua lorda*
	euro	*euro*	*euro*	*euro*
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	23.529,19	305,78	27.198,59	6.641,40
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	23.529,19	305,78	27.198,59	6.641,40
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	23.529,19	305,78	27.198,59	6.641,40
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	23.380,17	205,23	25.842,93	6.641,40
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	23.380,17	205,23	25.842,93	6.641,40
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	23.380,17	205,23	25.842,93	6.641,40
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	23.231,15	96,34	24.387,26	6.641,40
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE	23.231,15	96,34	24.387,26	6.641,40
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE	23.231,15	96,34	24.387,26	6.641,40
DIRETTORE	21.227,91	88,90	22.294,67	6.545,28
DIRETTORE MEDICO	21.227,91	88,90	22.294,67	6.545,28
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	21.227,91	88,90	22.294,67	6.545,28
VICE DIRETTORE	19.859,98	83,81	20.865,74	6.453,72
VICE DIRETTORE MEDICO	19.859,98	83,81	20.865,74	6.453,72
VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	19.859,98	83,81	20.865,74	6.453,72

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2006 ai sensi del comma 1.

4. Gli stipendi, come rideterminati dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennità prevista in caso di vacanza contrattuale dall'art. 2, comma 4, del CCNL 7 dicembre 2005, relativo al biennio economico 2004-2005.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché di quella prevista dall'art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'art. 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1° agosto 2007.

Art. 4.

Indennità di rischio

1. A decorrere dal 1° settembre 2007, le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilite dal decreto del Ministro dell'interno del 7 luglio 2006 in applicazione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e del CCNL del 21 aprile 2006, relativo al biennio economico 2004 - 2005, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Direttivi	**indennità rischio mensile lorda D.M. 7 luglio 2006**	**incremento mensile lordo dal 1° settembre 2007**	**Nuova indennità mensile lorda dal 1° settembre 2007**
	euro	*euro*	*euro*
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	610,81	37,75	648,56
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	610,81	37,75	648,56
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	610,81	37,75	648,56
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	610,81	37,75	648,56
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	610,81	37,75	648,56
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	610,81	37,75	648,56
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	610,81	37,75	648,56
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE	610,81	37,75	648,56
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE	610,81	37,75	648,56
DIRETTORE	560,41	34,63	595,04
DIRETTORE MEDICO	560,41	34,63	595,04
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	560,41	34,63	595,04
VICE DIRETTORE	519,90	32,13	552,03
VICE DIRETTORE MEDICO	519,90	32,13	552,03
VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	519,90	32,13	552,03

2. Le misure mensili di cui al comma precedente sono corrisposte per tredici mensilità.

Art. 5.

Fondo di produttività

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 viene istituito il «Fondo di produttività» per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al cui finanziamento si provvede con l'assegnazione di quota parte delle risorse del Fondo di cui all'art. 47 del CCNL 24 maggio 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999), come integrato da quota parte di quelle di cui all'art. 25 del CCNL 26 maggio 2004 (biennio economico 2002-2003) e dall'art. 5 del CCNL 7 dicembre 2005 (biennio economico 2004-2005), relativi al personale dei vigili del fuoco, nonché da quota parte delle risorse per particolari servizi resi, determinate sulla base delle vigenti disposizioni.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 17.000 euro per l'anno 2007 e di 109.000 euro a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008.

3. Gli importi di cui al comma 2 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

4. L'utilizzo del predetto Fondo è definito con le modalità e i criteri di cui all'art. 48 del CCNL 24 maggio 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998 1999), con esclusione delle lettere *e)* ed *f)*, come integrato dall'art. 26 del CCNL 26 maggio 2004 (biennio economico 2002-2003), in sede di accordo integrativo nazionale previsto dall'art. 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ed in quanto compatibile con il medesimo decreto legislativo.

5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

TITOLO III

DIRIGENTI

Art. 6.

Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2006, gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno del 7 luglio 2006 in applicazione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e del CCNL del 21 aprile 2006, relativo al biennio economico 2004-2005, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Dirigenti	Stipendio annuo lordo D.M. 7 luglio 2006	incremento mensile lordo dal 1° gennaio 2006	Nuovo stipendio annuo lordo dal 1° gennaio 2006	*di cui indennità integrativa speciale annua lorda*
	euro	*euro*	*euro*	*euro*
DIRIGENTE GENERALE	47.380,65	22,81	47.654,42	7.025,40
DIRIGENTE SUPERIORE	37.472,00	18,04	37.688,51	7.025,40
DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO	37.472,00	18,04	37.688,51	7.025,40
DIRIGENTE SUPERIORE GINNICO SPORTIVO	37.472,00	18,04	37.688,51	7.025,40
PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	37.272,00	17,95	37.487,36	7.025,40
PRIMO DIRIGENTE MEDICO CON SCATTO 26 ANNI	37.272,00	17,95	37.487,36	7.025,40
PRIMO DIRIGENTE GIN. SPORTIVO CON SCATTO 26 ANNI	37.272,00	17,95	37.487,36	7.025,40
PRIMO DIRIGENTE	37.043,06	17,84	37.257,09	7.025,40
PRIMO DIRIGENTE MEDICO	37.043,06	17,84	37.257,09	7.025,40
PRIMO DIRIGENTE GINNICO SPORTIVO	37.043,06	17,84	37.257,09	7.025,40

2. Dal 1° agosto 2007, gli stipendi annui lordi e gli incrementi mensili del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti al comma precedente, sono rideterminati nei valori di cui alla seguente tabella:

Dirigenti	**Stipendio annuo lordo D.M. 7 luglio 2006**	**incremento mensile lordo dal 1° agosto 2007**	**Nuovo stipendio annuo lordo dal 1° agosto 2007**	***di cui indennità integrativa speciale annua lorda***
	euro	*euro*	*euro*	*euro*
DIRIGENTE GENERALE	47.380,65	218,28	50.000,00	7.025,40
DIRIGENTE SUPERIORE	37.472,00	210,67	40.000,00	7.025,40
DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO	37.472,00	210,67	40.000,00	7.025,40
DIRIGENTE SUPERIORE GINNICO SPORTIVO	37.472,00	210,67	40.000,00	7.025,40
PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	37.272,00	177,33	39.400,00	7.025,40
PRIMO DIRIGENTE MEDICO CON SCATTO 26 ANNI	37.272,00	177,33	39.400,00	7.025,40
PRIMO DIRIGENTE GIN. SPORTIVO CON SCATTO 26 ANNI	37.272,00	177,33	39.400,00	7.025,40
PRIMO DIRIGENTE	37.043,06	171,41	39.100,00	7.025,40
PRIMO DIRIGENTE MEDICO	37.043,06	171,41	39.100,00	7.025,40
PRIMO DIRIGENTE GINNICO SPORTIVO	37.043,06	171,41	39.100,00	7.025,40

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2006 ai sensi del comma 1.

4. Gli stipendi, come rideterminati dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2001 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennità prevista in caso di vacanza contrattuale dal CCNL 21 aprile 2006, relativo al biennio economico 2004-2005.

Art. 7.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 6 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché di quella prevista dall'art. 2122 codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 8.

Fondo per la retribuzione di rischio di posizione e di risultato

1. Il Fondo di posizione, di rischio e di risultato continua ad essere finanziato dalle risorse storiche di cui all'art. 44 del CCNL del 10 novembre 1997, da quelle di cui agli articoli 51 e 58 del CCNL 21 aprile 2006 (biennio economico 2002-2003) nonché da quelle di cui agli articoli 4 e 7 del CCNL 21 aprile 2006 (biennio economico 2004-2005).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il Fondo di cui al comma 1 continua ad essere alimentato:

a) dalla quota parte delle somme assegnate a seguito di eventi calamitosi e situazioni di emergenza per fronteggiare le maggiori attività rese dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; tale quota dovrà essere determinata in sede di ordinanza adottata dalle competenti autorità;

b) dagli introiti derivanti da altri servizi resi, determinati sulla base delle vigenti disposizioni.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato dalle seguenti risorse annue:

a) per l'anno 2007: euro 88.300;

b) a decorrere dall'anno 2008: euro 263.500.

4. Gli importi di cui al comma 3 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

5. Confluiranno altresì al Fondo le risorse di cui all'art. 83 del CCNL 21 aprile 2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), concernente l'indennità di specificità professionale, nonché le risorse per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi di cui all'art. 47 del CCNL 10 novembre 1997.

6. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 9.

Utilizzo del Fondo per la retribuzione di rischio di posizione e di risultato

1. Al fine di salvaguardare le specificità operative dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato è utilizzato con le seguenti modalità:

a) la retribuzione di rischio e di posizione, in attesa dell'individuazione degli incarichi di funzione di cui all'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, continua ad essere determinata secondo le disposizioni di cui all'art. 42 del CCNL del 10 novembre 1997, nonché quelle di cui all'art. 54 del CCNL 21 aprile 2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003). A seguito del provvedimento di individuazione degli incarichi di funzione verranno rideterminate, in sede di accordo integrativo nazionale di cui all'art. 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le misure delle retribuzioni di rischio e di posizione nell'ambito delle risorse finanziarie individuate all'art. precedente del presente decreto. Fermo restando quanto previsto all'art. 62 del CCNL 21 aprile 2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), la misura della retribuzione di rischio e di posizione, come rideterminata, in sede di prima applicazione non può essere inferiore a quella attualmente in godimento.

b) con decreto del Ministro dell'interno, all'inizio di ogni anno, sono determinati, ai sensi degli articoli 76 e 78 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, gli importi spettanti come retribuzione di risultato, tenendo conto delle risorse disponibili, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 60 e 61 del CCNL 21 aprile 2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), concernenti gli incarichi aggiuntivi e la sostituzione del dirigente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione di rischio e posizione - parte fissa è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a) posizioni funzionali della qualifica di dirigente generale: euro 35.000;

b) posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.000;

c) posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.000.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'art. 1, comma 1, continua ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto ed in quanto compatibile con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la disciplina contrattuale relativa al predetto personale.

Art. 11.

Norma programmatica

1. La procedura negoziale per il personale di cui all'art. 1, comma 1, da attivare subordinatamente alle risorse rese disponibili dalla legge finanziaria per l'anno 2008, integrerà, anche con riguardo alla parte normativa, le previsioni contenute nel presente decreto.

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 160.500 euro per l'anno 2006, in 1.044.500 euro per l'anno 2007 e in 2.328.500 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede:

a) per l'anno 2006, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) per l'anno 2007, quanto a 235.000 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto a 809.500 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) a decorrere dall'anno 2008, quanto a 235.000 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto a 2.093.500 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; autorizzazioni iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.5.4 «Fondi da ripartire per oneri di personale», al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 novembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

AMATO, *Ministro dell'interno*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 375

08A00170

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 2007.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;

Viste le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Viste le disposizioni dell'art. 35 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalità di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 2006, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale per il quadriennio 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 31 ottobre 2007 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: F. VVF CISL (Federazione VVF CISL); UIL PA VVF (Unione Lavoratori Italiana Pubblica Amministrazione Vigili del Fuoco); RdB PI CUB (Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego Confederazione Unitaria di Base); CONFSAL VVF (Confsal Vigili del Fuoco);

Visti l'art. 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), e l'art. 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

Visto l'art. 37, comma 5, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato art. 37, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3 del medesimo art. 37, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;

Vista la delibera di attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, espressa dal III Collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti nell'Adunanza del 23 novembre 2007, ai sensi dell'art. 37, comma 6, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta :

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto si applica al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale di cui all'art. 131 del medesimo decreto legislativo, esclusi i vigili volontari ausiliari.

2. Il presente decreto concerne i periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato agli stipendi tabellari vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 3 si applica la procedura di cui all'art. 37 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 2.

Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2006, gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno del 7 luglio 2006 in applicazione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e del CCNL del 7 dicembre 2005, relativo al biennio economico 2004-2005, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative	**Stipendi annui lordi previsti dal D.M. 7 luglio 2006 (euro)**	**Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2006 (euro)**	**Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2006 (euro)**	**di cui indennità integrativa speciale annua lorda**
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESP.	23.231,15	11,19	23.365,38	6.641,40
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO	21.227,91	10,22	21.350,56	6.545,28
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	19.859,98	9,56	19.974,73	6.453,72
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZ.	19.695,28	9,48	19.809,08	6.453,72
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	19.490,01	9,38	19.602,62	6.399,84
ISPETTORE ANTINCENDI	19.176,29	9,23	19.287,09	6.399,84
VICE ISPETTORE	18.391,98	8,86	18.498,25	6.399,84
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	19.011,58	9,15	19.121,43	6.399,84
CAPO REPARTO ESPERTO	18.862,57	9,08	18.971,56	6.399,84
CAPO REPARTO	18.611,59	8,96	18.719,13	6.399,84
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	18.417,96	8,87	18.524,38	6.381,24
CAPO SQUADRA ESPERTO	18.268,94	8,80	18.374,50	6.381,24
CAPO SQUADRA	18.112,08	8,72	18.216,73	6.381,24
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZ.	17.647,17	8,50	17.749,14	6.332,28
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	17.498,16	8,43	17.599,26	6.332,28
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	17.341,29	8,35	17.441,49	6.332,28
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	17.184,43	8,27	17.283,72	6.332,28
VIGILE DEL FUOCO	16.713,85	8,05	16.810,42	6.332,28

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche	Stipendi annui lordi previsti dal D.M. 7 luglio 2006 (euro)	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2006 (euro)	Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2006 (euro)	di cui indennità integrativa speciale annua lorda
FUNZIONARIO AMM.VO CONT.LE DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV.	23.380,17	11,26	23.515,26	6.641,40
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICEDIRIGENTE	23.231,15	11,19	23.365,38	6.641,40
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE	21.227,91	10,22	21.350,56	6.545,28
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE DIRETTORE	19.859,98	9,56	19.974,73	6.453,72
FUNZIONARIO TECNICO INFORM. DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV.	23.380,17	11,26	23.515,26	6.641,40
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE	23.231,15	11,19	23.365,38	6.641,40
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE	21.227,91	10,22	21.350,56	6.545,28
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE	19.859,98	9,56	19.974,73	6.453,72
SOSTITUTO DIRET.AMM.VO CONT.LE CAPO CON SCATTO CONV.ESPERTO	23.231,15	11,19	23.365,38	6.641,40
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO	21.227,91	10,22	21.350,56	6.545,28
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	19.859,98	9,56	19.974,73	6.453,72
COLLABORATORE AMM.VO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO CONV.	19.224,69	9,26	19.335,77	6.453,72
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO	19.075,68	9,18	19.185,90	6.453,72
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	18.504,23	8,91	18.611,15	6.381,24
VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	17.712,08	8,53	17.814,42	6.381,24
SOSTITUTO DIRET. TECN. INFORM. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO	23.231,15	11,19	23.365,38	6.641,40
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO	21.227,91	10,22	21.350,56	6.545,28
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO	19.859,98	9,56	19.974,73	6.453,72
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONV	19.224,69	9,26	19.335,77	6.453,72
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO	19.075,68	9,18	19.185,90	6.453,72

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche	Stipendi annui lordi previsti dal D.M. 7 luglio 2006 (euro)	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2006 (euro)	Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2006 (euro)	di cui indennità integrativa speciale annua lorda
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO	18.504,23	8,91	18.611,15	6.381,24
VICE COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO	17.712,08	8,53	17.814,42	6.381,24
ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE	18.417,96	8,87	18.524,38	6.381,24
ASSISTENTE CAPO	18.268,94	8,80	18.374,50	6.381,24
ASSISTENTE	18.112,08	8,72	18.216,73	6.381,24
OPERATORE ESPERTO	17.184,43	8,27	17.283,72	6.332,28
OPERATORE PROFESSIONALE	16.713,85	8,05	16.810,42	6.332,28
OPERATORE TECNICO	16.035,41	7,72	16.128,06	6.288,00
OPERATORE	15.800,11	7,61	15.891,40	6.288,00

2. Dal 1° agosto 2007, gli stipendi annui lordi e gli incrementi mensili del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti al comma precedente, sono rideterminati nei valori di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative	Stipendi annui lordi previsti dal D.M. 7 luglio 2006 (euro)	Incrementi mensili lordi dal 1° agosto 2007 (euro)	Stipendi annui lordi dal 1° agosto 2007 (euro)	di cui indennità integrativa speciale annua lorda
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESP.	23.231,15	96,34	24.387,26	6.641,40
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO	21.227,91	88,90	22.294,67	6.545,28
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	19.859,98	83,81	20.865,74	6.453,72
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZ.	19.695,28	83,20	20.693,69	6.453,72
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	19.490,01	82,44	20.479,26	6.399,84
ISPETTORE ANTINCENDI	19.176,29	81,27	20.151,55	6.399,84
VICE ISPETTORE	18.391,98	78,36	19.332,26	6.399,84
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	19.011,58	80,66	19.979,50	6.399,84
CAPO REPARTO ESPERTO	18.862,57	80,11	19.823,84	6.399,84
CAPO REPARTO	18.611,59	79,17	19.561,67	6.399,84
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	18.417,96	78,45	19.359,40	6.381,24
CAPO SQUADRA ESPERTO	18.268,94	77,90	19.203,73	6.381,24
CAPO SQUADRA	18.112,08	77,32	19.039,88	6.381,24
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZ.	17.647,17	75,59	18.554,23	6.332,28
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	17.498,16	75,03	18.398,58	6.332,28
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	17.341,29	74,45	18.234,71	6.332,28
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	17.184,43	73,87	18.070,86	6.332,28
VIGILE DEL FUOCO	16.713,85	72,12	17.579,29	6.332,28

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche	Stipendi annui lordi previsti dal D.M. 7 luglio 2006 (euro)	Incrementi mensili lordi dal 1° agosto 2007 (euro)	Stipendi annui lordi dal 1° agosto 2007 (euro)	di cui indennità integrativa speciale annua lorda
FUNZIONARIO AMM.VO CONT.LE DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV.	23.380,17	96,90	24.542,93	6.641,40
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICEDIRIGENTE	23.231,15	96,34	24.387,26	6.641,40
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE	21.227,91	88,90	22.294,67	6.545,28
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE DIRETTORE	19.859,98	83,81	20.865,74	6.453,72
FUNZIONARIO TECNICO INFORM. DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV.	23.380,17	96,90	24.542,93	6.641,40
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE	23.231,15	96,34	24.387,26	6.641,40
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE	21.227,91	88,90	22.294,67	6.545,28
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE	19.859,98	83,81	20.865,74	6.453,72
SOSTITUTO DIRET.AMM.VO CONT.LE CAPO CON SCATTO CONV.ESPERTO	23.231,15	96,34	24.387,26	6.641,40
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO	21.227,91	88,90	22.294,67	6.545,28
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	19.859,98	83,81	20.865,74	6.453,72
COLLABORATORE AMM.VO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO CONV.	19.224,69	81,45	20.202,11	6.453,72
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO	19.075,68	80,90	20.046,46	6.453,72
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	18.504,23	78,77	19.449,52	6.381,24
VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	17.712,08	75,83	18.622,04	6.381,24
SOSTITUTO DIRET. TECN. INFORM. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO	23.231,15	96,34	24.387,26	6.641,40
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO	21.227,91	88,90	22.294,67	6.545,28
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO	19.859,98	83,81	20.865,74	6.453,72

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche	Stipendi annui lordi previsti dal D.M. 7 luglio 2006 (euro)	Incrementi mensili lordi dal 1° agosto 2007 (euro)	Stipendi annui lordi dal 1° agosto 2007 (euro)	di cui indennità integrativa speciale annua lorda
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONV	19.224,69	81,45	20.202,11	6.453,72
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO	19.075,68	80,90	20.046,46	6.453,72
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO	18.504,23	78,77	19.449,52	6.381,24
VICE COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO	17.712,08	75,83	18.622,04	6.381,24
ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE	18.417,96	78,45	19.359,40	6.381,24
ASSISTENTE CAPO	18.268,94	77,90	19.203,73	6.381,24
ASSISTENTE	18.112,08	77,32	19.039,88	6.381,24
OPERATORE ESPERTO	17.184,43	73,87	18.070,86	6.332,28
OPERATORE PROFESSIONALE	16.713,85	72,12	17.579,29	6.332,28
OPERATORE TECNICO	16.035,41	69,60	16.870,59	6.288,00
OPERATORE	15.800,11	68,72	16.624,79	6.288,00

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2006 ai sensi del comma 1.

4. Gli stipendi, come rideterminati dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennità prevista in caso di vacanza contrattuale dall'art. 2, comma 4, del CCNL 7 dicembre 2005, relativo al biennio economico 2004-2005.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento, nonché di quella prevista dall'art. 2122 codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'art. 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1° agosto 2007.

Art. 4.

Indennità di rischio

1. A decorrere dal 1° settembre 2007, le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, come stabilite dal decreto del Ministro dell'interno del 7 luglio 2006 in applicazione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e del CCNL del 21 aprile 2006, relativo al biennio economico 2004-2005, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative	Misure mensili attuali dell'indennità di rischio (euro)	incrementi mensili lordi dal 1° settembre 2007 (euro)	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° settembre 2007 (euro)
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO	610,81	27,32	638,13
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO	560,41	24,24	584,65
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	519,90	21,77	541,67
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONV.	519,90	21,77	541,67
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	471,59	18,81	490,40
ISPETTORE ANTINCENDI	471,59	18,81	490,40
VICE ISPETTORE	471,59	18,81	490,40
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	471,59	18,81	490,40
CAPO REPARTO ESPERTO	471,59	18,81	490,40
CAPO REPARTO	471,59	18,81	490,40
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	446,29	17,27	463,56
CAPO SQUADRA ESPERTO	446,29	17,27	463,56
CAPO SQUADRA	446,29	17,27	463,56
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONV.	377,32	13,05	390,37
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	377,32	13,05	390,37
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	377,32	13,05	390,37
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	377,32	13,05	390,37
VIGILE DEL FUOCO	377,32	13,05	390,37

2. Le misure mensili di cui al comma precedente sono corrisposte per tredici mensilità.

Art. 5.

Indennità mensile

1. A decorrere dal 1° settembre 2007, le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilite dal decreto del Ministro dell'interno del 7 luglio 2006 in applicazione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e del CCNL del 21 aprile 2006, relativo al biennio economico 2004-2005, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche	Misure mensili attuali dell'indennità mensile (euro)	incrementi mensili lordi dal 1° settembre 2007 (euro)	Nuove misure mensili dell'indennità mensile dal 1° settembre 2007 (euro)
FUNZIONARIO AMM.VO CONT.LE DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV.	336,30	9,71	346,01
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICEDIRIGENTE	336,30	9,71	346,01
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE	336,30	9,71	346,01
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE DIRETTORE	314,08	8,36	322,44
FUNZIONARIO TECNICO INFORM. DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV.	336,30	9,71	346,01
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE	336,30	9,71	346,01
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE	336,30	9,71	346,01
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE	314,08	8,36	322,44
SOSTITUTO DIRET.AMM.VO CONT.LE CAPO CON SCATTO CONV.ESPERTO	336,30	9,71	346,01
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO	336,30	9,71	346,01
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	314,08	8,36	322,44
COLLABORATORE AMM.VO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO CONV.	314,08	8,36	322,44
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO	314,08	8,36	322,44
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	262,35	5,20	267,55
VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	262,35	5,20	267,55
SOSTITUTO DIRET. TECN. INFORM. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO	336,30	9,71	346,01
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO	336,30	9,71	346,01
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO	314,08	8,36	322,44
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONV	314,08	8,36	322,44
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO	314,08	8,36	322,44
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO	262,35	5,20	267,55
VICE COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO	262,35	5,20	267,55
ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE	262,35	5,20	267,55
ASSISTENTE CAPO	262,35	5,20	267,55
ASSISTENTE	262,35	5,20	267,55
OPERATORE ESPERTO	229,55	3,19	232,74
OPERATORE PROFESSIONALE	229,55	3,19	232,74
OPERATORE TECNICO	202,38	1,53	203,91
OPERATORE	202,38	1,53	203,91

2. Le misure mensili di cui al comma precedente sono corrisposte per dodici mensilità.

Art. 6.

Fondo di amministrazione

1. Il Fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente, già costituito da quota parte delle risorse di cui all'art. 47 del CCNL 24 maggio 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999), come integrato da quota parte di quelle di cui all'art. 25 del CCNL 26 maggio 2004 (biennio economico 2002-2003) e dall'art. 5 del CCNL 7 dicembre 2005 (biennio economico 2004-2005), relativi al personale dei vigili del fuoco, nonché da quota parte delle risorse per particolari servizi resi, determinate sulla base delle vigenti disposizioni, è incrementato dei seguenti importi:

a) per l'anno 2007: euro 258.000;

b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008: euro 5.210.000.

2. Gli importi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. L'utilizzo del predetto Fondo è definito con le modalità e i criteri di cui all'art. 48 del CCNL 24 maggio 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999), con esclusione delle lettere *e)* ed *f)*, come integrato dall'art. 26 del CCNL 26 maggio 2004 (biennio economico 2002-2003), in sede di accordo integrativo nazionale previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ed in quanto compatibile con il medesimo decreto legislativo.

4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 7.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'art. 1, comma 1, continua ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto ed in quanto compatibile con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la disciplina contrattuale relativa al predetto personale.

Art. 8.

Norma programmatica

1. La procedura negoziale per il personale di cui all'art. 1, comma 1, da attivare subordinatamente alle risorse rese disponibili dalla legge finanziaria per l'anno 2008, integrerà, anche con riguardo alla parte normativa, le previsioni contenute nel presente decreto.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 5.306.500 euro per l'anno 2006, in 28.755.500 euro per l'anno 2007 e in 63.860.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede:

a) per l'anno 2006, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) per l'anno 2007, quanto a 7.840.000 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto a 20.915.500 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) a decorrere dall'anno 2008, quanto a 7.840.000 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto a 56.020.000 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; autorizzazioni iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.5.4 Fondi da ripartire per oneri di personale, al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 novembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

AMATO, *Ministro dell'interno*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 376

08A00171

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 dicembre 2007.

Approvazione della deliberazione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti concernente la misura del contributo dovuto dagli iscritti per l'anno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Esaminata la deliberazione in data 3 ottobre 2007 con cui il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato per l'anno 2008 la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento, nonché quella del limite massimo delle quote annuali per il biennio 2008-2009 dovute ai rispettivi Consigli regionali o interregionali dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali;

Considerato, che entrambe le misure rimaste invariate rispetto a quelle fissate rispettivamente per l'anno 2007 e per il biennio 2006/2007, devono ritenersi congrue;

Visto l'art. 20 (commi *f* e *g*) della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e gli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 e successive modificazioni;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 3 ottobre 2007, con cui il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato in € 50 le quote annuali dovute per l'anno 2008 al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti per le spese del suo funzionamento dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali; nonché in € 50 il limite massimo delle quote annuali dovute, per il biennio 2008-2009, ai rispettivi Consigli regionali o interregionali dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali; ed ha altresì disposto che le quote suddette, a norma dell'art. 28 del Regolamento, sono ridotte alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

Inoltre sulle quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di ciascun anno è dovuta una indennità per il ritardato pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art. 29 decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 e successive modificazioni).

Roma, 19 dicembre 2007

Il direttore generale: PAPA

08A00174

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 ottobre 2007.

Determinazione delle risorse da trasferire ai comuni per l'attuazione degli interventi nelle aree di degrado urbano.

IL VICE MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi urgenti per l'economia ed in particolare l'art. 14 concernente interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale;

Visto il regolamento vigente sulle modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano, approvato con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2004, n. 267, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 1° novembre 2004;

Visto il proprio decreto 11 luglio 2007 relativo alla programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo, ai sensi dell'art. 1, comma 841 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone nell'allegato la assegnazione di € 20.000.000,00 agli interventi previsti dall'art. 14 della citata legge 7 agosto 1997, n. 266;

Tenuto conto dei dati Istat sulla popolazione residente, secondo le risultanze anagrafiche al 1° gennaio 2006, nei comuni capoluogo individuati dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Decreta:

Articolo unico

1. La disponibilità finanziaria pari ad € 20.000.000,00 prevista dall'allegato al decreto 11 luglio 2007 è ripartita tra i Comuni di seguito indicati, così come individuati dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle more dell'attuazione degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in misura proporzionale alla popolazione residente nel mese di gennaio 2006 per gli importi di seguito indicati:

Comune	Disponibilità finanziarie
Bari	831.918,00
Bologna	951.084,00
Cagliari	408.156,00
Firenze	933.673,00
Genova	1.578.551,00
Milano	3.330.408,00
Napoli	2.504.653,00
Roma	6.483.208,00
Torino	2.291.825,00
Venezia	686.524,00

2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai fini del trasferimento delle predette risorse, le amministrazioni comunali, in applicazione delle disposizioni previste dal regolamento vigente, trasmettono i programmi di intervento al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2007

Il Vice Ministro: D'ANTONI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 251

08A00177

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 novembre 2007.

Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE EUROPEE

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

Visto l'art. 5-*bis* del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 recante: «Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali» ed in particolare i commi 3 e 5 ove si prevede che con decreto del Ministro della salute, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, deve essere approvato il piano di attività riguardante i compiti previsti nel citato regolamento (CE) n. 1907/2006 e l'utilizzo delle relative risorse;

Vista la direttiva 2006/121/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548 del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982, n. 904 e successive modificazioni recante «Attuazione della direttiva n. 76/769 (CEE) relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi»;

Visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 recante «Attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni recante «Attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi»;

Visto il decreto del 28 febbraio 2006 recante il recepimento della direttiva n. 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 aprile 2006, n. 92, supplemento ordinario;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie

1. È approvato il piano di attività e utilizzo delle relative risorse di cui all'allegato I, parte integrante del presente decreto, per l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 5-*bis* del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

2. Gli organismi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, utilizzano, per gli adempimenti previsti dal presente decreto, le risorse indicate nell'art. 5-*bis* del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 nei limiti rispettivamente indicati nella tabella 1 dell'allegato I.

Art. 2.

Autorità competente

1. L'Autorità competente di cui all'art. 5-*bis* del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 ha sede presso il Ministero della salute e fa capo alla Direzione generale della prevenzione sanitaria.

2. Le attività dell'Autorità competente sono quelle individuate nel punto 1.2 dell'allegato I.

Art. 3.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge le attività previste dal punto 1.3 dell'allegato I.

Art. 4.

Ministero dello sviluppo economico

1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge le attività previste dal punto 1.4 dell'allegato I.

Art. 5

Centro nazionale delle sostanze chimiche - CSC

1. Il Centro nazionale sostanze chimiche (CSC), istituito presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), in collaborazione con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), svolge le attività previste dal punto 1.5 dell'allegato I.

Art. 6.

Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - APAT

1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), in collaborazione con il Centro nazionale sostanze chimiche (CSC), svolge le attività previste dal punto 1.6 dell'allegato I.

Art. 7.

Composizione e funzioni del Comitato tecnico di coordinamento

1. È istituito presso il Ministero della salute il Comitato tecnico di coordinamento, che svolge le attività previste dal punto 1.7 dell'allegato I. I componenti del Comitato tecnico di coordinamento sono nominati con decreto del Ministro della salute, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ogni componente titolare è nominato un supplente.

2. Il Comitato tecnico di coordinamento è composto da:

a) un membro designato dal Ministro della salute, con funzioni di presidente;

b) un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) un membro designato dal Ministro dello sviluppo economico;

d) un membro designato dal Ministro dell'economia e finanze;

e) un membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie;

f) un membro designato dal Centro nazionale sostanze chimiche;

g) un membro designato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

h) un membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome su indicazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome.

3. Nella prima seduta, il Comitato tecnico di coordinamento disciplina il proprio funzionamento.

4. Il Comitato tecnico di coordinamento si riunisce su convocazione del presidente ogni qualvolta risulta necessario, anche su richiesta di uno dei componenti del Comitato e comunque almeno ogni trimestre.

5. Le attività di segreteria sono assicurate dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria.

6. Ai componenti del Comitato di cui al presente articolo non è corrisposto alcun emolumento, indennità, o rimborso spese. All'istituzione e al funzionamento del suddetto Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

Utilizzo risorse finanziarie

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 2 sono destinate ad appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione dei Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro per le politiche europee
BONINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 137

ALLEGATO I

1. *Attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento REACH e attività di interfaccia con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche.*

1.1. *Generalità.*

Il regolamento REACH si presenta come un sistema integrato di norme e presuppone l'attivazione di strutture nazionali altrettanto integrate e sufficientemente dimensionate per poter rispondere in maniera adeguata ai compiti previsti dal regolamento stesso.

Il quadro multidisciplinare delle competenze richieste rende necessario il coinvolgimento di diverse amministrazioni e il coordinamento da parte di una struttura centrale delle competenze attualmente distribuite tra diverse amministrazioni e organi tecnici.

L'Autorità competente a livello nazionale è stata individuata nel Ministero della salute, che opera d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinandosi con le regioni e province autonome.

L'intesa tra le amministrazioni responsabili dell'attuazione del regolamento REACH e il coordinamento tra i soggetti istituzionali coinvolti sono assicurati nell'ambito del Comitato tecnico di coordinamento che opera secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 1.7.

Per gli aspetti tecnico-scientifici l'Autorità competente si avvale principalmente di due organi tecnici, l'Istituto superiore di sanità (ISS), presso il quale viene istituito il Centro nazionale delle sostanze chimiche (CSC), e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).

1.2. *Compiti dell'Autorità competente.*

Il Ministero della salute, designato quale Autorità competente, svolge i seguenti compiti:

1) stabilisce e mantiene i rapporti ufficiali con la Commissione europea;

2). formula le proposte di inserimento delle sostanze prioritarie nel «Piano d'azione a rotazione»;

3) partecipa alle attività del Forum dell'Agenzia europea per lo scambio delle informazioni tra le autorità nazionali;

4) partecipa, in collaborazione con il CSC e l'APAT, ai lavori del Comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea, con particolare riferimento alle sostanze candidate o da candidare ai processi di valutazione (titolo VI), autorizzazione (titolo VII) e restrizione (titolo VIII);

5) partecipa, in accordo con il Comitato di coordinamento, ai lavori degli altri Comitati dell'Agenzia europea, per gli aspetti di competenza;

6) partecipa, con il supporto dell'APAT e del CSC, ai lavori comunitari concernenti la revisione degli allegati al regolamento;

7) istituisce e presiede un Comitato tecnico di coordinamento, come indicato nel paragrafo 1.7;

8) indica, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico e con il Dipartimento delle politiche comunitarie, sentiti il CSC e l'APAT, i nominativi dei rappresentanti nazionali per le attività dei comitati e degli organi dell'Agenzia europea (Comitato degli Stati membri, Comitato per la valutazione dei rischi, Comitato per la valutazione socio-economica, Forum per lo scambio delle informazioni, Comitato di cui all'art. 133 del regolamento). Tali rappresentanti potranno essere accompagnati dagli esperti;

9) promuove le attività di controllo e vigilanza sul territorio nazionale, al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento;

10) adotta, anche su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, iniziative di carattere urgente ai sensi dell'art. 129 del regolamento per tutelare la salute umana o l'ambiente;

11) partecipa all'attività di Help desk centrale svolta dal Ministero dello sviluppo economico, fornendo il proprio supporto;

12) formula, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, proposte per favorire l'attuazione di programmi di formazione rivolti alle imprese, da realizzare in accordo con le associazioni industriali di categoria, le autorità locali ed altri soggetti pubblici e privati in possesso di competenze specifiche (centri di eccellenza, centri di ricerca, università, etc.);

13) formula, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, un piano di iniziative per soddisfare le esigenze formative prioritarie del sistema pubblico, da realizzare con il contributo attivo di tutti i livelli istituzionali coinvolti e dei soggetti in possesso di specifiche competenze al riguardo (centri di eccellenza, centri di ricerca, università, Formez, etc.);

14) formula, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, un piano per favorire l'adeguamento dei percorsi formativi delle università italiane e per soddisfare il fabbisogno di alta formazione, in relazione ai compiti di carattere tecnico-scientifico previsti dal regolamento REACH;

15) formula, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, proposte al Ministero dello sviluppo economico per favorire l'utilizzo nazionale dei fondi dei programmi operativi nazionali (Programma Quadro per la competitività e l'innovazione 2007-2013 e Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività 2007/2013») e degli strumenti offerti dal sistema legislativo nazionale in vigore (legge n. 46/1982 e legge n. 488/1992), allo scopo di:

colmare il deficit di laboratori di saggio operanti secondo le buone pratiche di laboratorio (BPL);

stimolare e promuovere lo sviluppo delle attività dei laboratori nazionali che effettuano i saggi sperimentali previsti dal regolamento;

16) formula, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, un piano per promuovere attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla sostituzione delle sostanze «estremamente preoccupanti», favorendo l'utilizzo nazionale dei fondi resi disponibili attraverso la programmazione 2007-2013, con particolare riferimento al VII Programma quadro per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività dimostrative per il periodo 2007-2013, al Programma quadro per la competitività e l'innovazione 2007-2013, al Programma operativo nazionale «Ricerca e competitività 2007/2013» e agli strumenti offerti dal sistema legislativo nazionale in vigore (legge n. 46/1982 e legge n. 488/1992) o in corso di predisposizione;

17) definisce, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, proposte per la promozione di attività di ricerca finalizzate alla messa a punto di metodi alternativi ai test che richiedono l'utilizzo di animali;

18) elabora, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, un piano di iniziative di informazione per favorire la sensibilizzazione del pubblico e di tutte le parti interessate sull'attuazione del Regolamento REACH;

19) comunica all'Agenzia, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, i nominativi di esperti di comprovata esperienza nell'espletamento dei compiti previsti dal comma 3 art. 77 del regolamento REACH.

1.3. *Compiti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura in particolare:

1) la partecipazione, con il supporto dell'APAT e del CSC, ai lavori del Comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea, con particolare riferimento alle sostanze candidate o da candidare ai processi di valutazione (titolo VI), autorizzazione (titolo VII) e restrizione (titolo VIII);

2) la partecipazione, con il supporto dell'APAT e del CSC, ai lavori comunitari concernenti la revisione degli allegati al regolamento e, in particolare, degli allegati I, IV e V nonché dell'allegato XIII sulle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche;

3) la partecipazione, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, ai lavori degli altri Comitati dell'Agenzia europea, per gli aspetti di competenza;

4) la definizione, in accordo con il Ministero della salute, di iniziative di carattere urgente ai sensi dell'art. 129 del regolamento per tutelare la salute umana o l'ambiente;

5) lo sviluppo di attività di ricerca, con il supporto dell'APAT e del CSC, volte ad aumentare le conoscenze sulle correlazioni tra esposizione ambientale ad agenti chimici ed effetti nocivi sulla salute

umana e sull'ambiente nonché di iniziative volte ad integrare le conoscenze sui rischi delle sostanze con i programmi nazionali di sorveglianza ambientale e della salute umana;

6) lo sviluppo, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, di attività di informazione sui rischi delle sostanze chimiche, ai sensi dell'art. 123 del regolamento, anche con il coinvolgimento di associazioni di consumatori e ambientaliste;

7) la promozione, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, di iniziative di formazione e per l'adeguamento dell'offerta formativa delle università italiane;

8) assicura la partecipazione all'attività di Help desk centrale svolta dal Ministero dello sviluppo economico, fornendo il proprio supporto;

9) la promozione, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, di attività per garantire l'accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche, anche attraverso la costituzione di banche dati che consentano un accesso facilitato alle informazioni sulle proprietà pericolose delle sostanze, tenendo conto di basi e banche dati già esistenti.

1.4. *Compiti del Ministero dello sviluppo economico.*

Il Ministero dello sviluppo economico assicura in particolare:

1) l'istituzione e il funzionamento, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del CSC e dell'APAT, di un servizio nazionale di informazione e assistenza tecnica, ai sensi dell'art. 124 del regolamento, per fornire ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle di sostanze chimiche adeguate informazioni sugli obblighi e sulle responsabilità che competono loro, in particolare in relazione alle procedure di registrazione;

2) la partecipazione ai lavori del Comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia europea, con particolare riferimento alle sostanze candidate o da candidare ai processi di autorizzazione (titolo VII) e restrizione (titolo VIII): a questo scopo, il Ministero dello sviluppo economico sviluppa le competenze specialistiche necessarie avvalendosi del supporto di enti di ricerca o università o di altri organismi pubblici e privati;

3) la partecipazione, d'intesa con il Comitato tecnico di coordinamento, ai lavori degli altri Comitati dell'Agenzia europea, per gli aspetti di competenza;

4) la promozione, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, di iniziative di formazione e informazione nonché per l'adeguamento dell'offerta formativa delle università italiane;

5) la promozione di iniziative per rimediare a controversie tra aziende ed eventuali contenziosi.

1.5. *Compiti del Centro nazionale Sostanze Chimiche (CSC).*

L'ISS segue istituzionalmente gli aspetti tecnico scientifici della regolamentazione comunitaria attualmente in vigore sulle sostanze chimiche, ed ha al proprio interno le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività previste.

L'ISS, attraverso l'istituzione del CSC, consolida le proprie competenze in materia di tossicologia, ecotossicologia, stima dell'esposizione umana diretta e indiretta e di caratterizzazione del rischio, organizzando una struttura tecnica adeguata ai compiti relativi alle attività di valutazione delle sostanze chimiche nonché ai compiti relativi alle procedure di restrizione, autorizzazione e classificazione armonizzata delle sostanze.

La struttura tecnica del CSC assicura altresì l'espletamento di tutte le funzioni tecnico-scientifiche previste dalle norme in vigore in materia di sostanze chimiche, fino alla loro abrogazione.

L'ISS, attraverso il CSC, concorre inoltre a supportare le attività di controllo e vigilanza, in accordo con l'Autorità competente e le regioni e province autonome.

Il CSC in particolare:

1) partecipa alla formulazione delle proposte di inserimento delle sostanze prioritarie nel «Piano d'azione a rotazione»;

2) effettua per le sostanze assegnate all'Italia, in collaborazione con l'APAT per gli aspetti relativi alla valutazione dell'esposizione umana attraverso l'ambiente, la valutazione del rischio per la salute umana;

3) collabora con l'APAT, per le sostanze assegnate all'Italia, in particolare per l'ecotossicologia, alla stima dell'esposizione ambientale mediante l'uso di modelli predittivi e la caratterizzazione del rischio, alla valutazione del rischio ambientale;

4) definisce, in collaborazione con l'APAT, le informazioni supplementari da richiedere alle imprese per le sostanze oggetto di valutazione;

5) istituisce e gestisce, in accordo con l'Autorità competente e le regioni e province autonome, un sistema informativo integrato per la gestione dei dati, agendo da interfaccia con l'Agenzia europea;

6) scambia con l'Agenzia europea, in accordo con l'autorità competente, le informazioni sulle sostanze prodotte o importate nel territorio nazionale;

7) elabora, in collaborazione con l'APAT, una bozza di parere per le richieste relative alle sostanze prodotte o importate per scopi di ricerca e sviluppo;

8) propone al Comitato tecnico di coordinamento iniziative per l'informazione del pubblico sui rischi chimici;

9) propone al Comitato tecnico di coordinamento, in collaborazione con l'APAT, le sostanze da candidare all'inserimento in allegato XIV (autorizzazioni) o alle procedure di restrizione o alla classificazione armonizzata;

10) compila i fascicoli di cui all'allegato XV per gli aspetti di propria competenza;

11) può partecipare con propri esperti ai Comitati tecnici dell'Agenzia europea;

12) assicura il supporto tecnico-scientifico per la partecipazione dei rappresentanti nazionali alle attività dei suddetti Comitati e organi dell'Agenzia europea;

13) stabilisce, d'intesa con l'autorità competente, rapporti diretti e operativi con l'Agenzia europea;

14) partecipa con propri esperti alle attività nazionali di informazione e formazione;

15) partecipa all'attività di Help desk centrale svolta dal Ministero dello sviluppo economico, fornendo il proprio supporto tecnico-scientifico;

16) fornisce supporto tecnico-scientifico per le attività di controllo e vigilanza, per le attività di sviluppo dei laboratori di saggio e per le attività di ricerca finalizzate all'individuazione di metodi alternativi ai test che richiedono l'uso di animali.

1.6. *Compiti dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT).*

L'APAT, collaborando anche con il sistema della rete nazionale delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente ha al proprio interno le competenze per svolgere un ruolo determinante nella valutazione del rischio delle sostanze e organizza nel proprio ambito una struttura tecnica adeguata ai compiti previsti.

L'APAT in particolare:

1) partecipa alla formulazione delle proposte di inserimento delle sostanze prioritarie nel «Piano d'azione a rotazione»;

2) effettua, per le sostanze assegnate all'Italia, la valutazione dei rischi per l'ambiente, anche avvalendosi del sistema delle agenzie ambientali ed in collaborazione con il CSC per gli aspetti relativi alla ecotossicologia, alla caratterizzazione del rischio e all'uso di modelli predittivi dell'esposizione;

3) collabora con il CSC, per le sostanze assegnate all'Italia, per gli aspetti relativi alla valutazione dell'esposizione attraverso l'ambiente alla valutazione del rischio per la salute umana;

4) definisce, in collaborazione con il CSC, le informazioni supplementari da richiedere alle imprese per le sostanze oggetto di valutazione;

5) collabora con il CSC alla definizione della bozza di parere per le richieste relative alle sostanze prodotte o importate per scopi di ricerca e sviluppo;

6) propone al Comitato tecnico di coordinamento iniziative per l'informazione del pubblico sui rischi chimici;

7) propone al Comitato tecnico di coordinamento, in collaborazione con il CSC, le sostanze da candidare all'inserimento in allegato XIV (autorizzazioni) o alle procedure di restrizione o alla classificazione armonizzata;

8) compila i fascicoli di cui all'allegato XV per gli aspetti di propria competenza;

9) può partecipare con propri esperti ai Comitati tecnici dell'Agenzia europea;

10) assicura il supporto tecnico-scientifico per la partecipazione dei rappresentanti nazionali alle attività dei suddetti comitati e organi dell'Agenzia europea;

11) partecipa con propri esperti alle attività nazionali di informazione e formazione;

12) partecipa all'attività di Help desk centrale svolta dal Ministero dello sviluppo economico, fornendo il proprio supporto tecnico-scientifico;

13) fornisce supporto tecnico-scientifico per le attività di controllo e vigilanza, per le attività di sviluppo dei laboratori di saggio e per le attività di ricerca finalizzate all'individuazione di metodi alternativi ai test che richiedono l'uso di animali;

14) concorre, in collaborazione con l'Autorità competente, a promuovere le attività di controllo e vigilanza sul territorio nazionale.

1.7. *Funzioni del Comitato tecnico di coordinamento.*

Per il necessario coordinamento delle citate amministrazioni e delle attività connesse ai compiti delle stesse è istituito presso il Ministero della salute un Comitato tecnico di coordinamento.

Per l'assunzione delle decisioni, il Comitato adotta un regolamento di funzionamento interno.

La nomina dei rappresentanti del Comitato tecnico di coordinamento può essere rinnovata. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o gettone di presenza.

Il Comitato tecnico di coordinamento svolge un'attività di raccordo operativo per gli aspetti connessi all'attuazione del regolamento REACH tra le amministrazioni centrali, gli organismi tecnici di supporto e le regioni e province autonome.

I componenti designati a far parte del Comitato tecnico di coordinamento assicurano la loro presenza e partecipazione alle attività del Comitato in modo assiduo e continuativo.

Per quanto riguarda le sostanze da candidare all'inserimento nel «Piano d'azione a rotazione» nonché per le sostanze da valutare, le proposte sono presentate dal CSC e dall'APAT al Comitato di coordinamento, che ha il compito di esaminare la fattibilità del programma proposto e approvarlo.

Per quanto riguarda le attività che richiedono la compilazione di un fascicolo tecnico ai sensi dell'allegato XV, il Comitato tecnico di coordinamento tiene conto per le proprie decisioni dei pareri forniti dal CSC e dall'APAT, oltre che delle proposte avanzate dai rappresentanti dei citati Ministeri e dal rappresentante delle regioni, in particolare nei seguenti casi:

proposte di inserimento di una sostanza nell'elenco delle sostanze candidate all'autorizzazione (allegato XIV);

proposte di restrizioni;

proposte di classificazione armonizzata.

Per le decisioni da adottare in relazione alle procedure comunitarie («procedure di comitato» e pareri dei comitati dell'Agenzia europea) inerenti alla valutazione, autorizzazione, restrizione e classificazione delle sostanze, il Comitato tecnico di coordinamento tiene conto dei pareri forniti dal CSC e dall'APAT nonché delle proposte avanzate dai rappresentanti dei citati Ministeri e dal rappresentante delle regioni e province autonome.

Il Comitato tecnico di coordinamento assicura altresì lo svolgimento delle funzioni indicate ai successivi paragrafi 2 e 3, concernenti l'informazione e l'assistenza tecnica alle imprese e le attività di ispezione e vigilanza.

Il piano annuale di attività, predisposto da ciascuna delle amministrazioni di cui ai paragrafi 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, e 1.6 entro il 31 gennaio di ciascun anno, viene discusso dal Comitato tecnico di coordinamento, che formula e trasmette all'Autorità competente e alle altre amministrazioni rappresentate, osservazioni e proposte ai fini della ottimizzazione della complessiva programmazione delle azioni da porre in essere.

Entro la stessa data, a partire dal 2009, ciascuna delle amministrazioni predette presenta un rapporto sulle attività svolte nell'anno precedente al Comitato medesimo, il quale ne effettua una valutazione e presenta all'Autorità competente una relazione sui risultati conseguiti, anche ai fini della riprogrammazione delle attività e della eventuale ridefinizione delle attribuzioni di risorse.

2. *Rete nazionale di sportelli per l'informazione e l'assistenza tecnica alle imprese.*

Il regolamento REACH prevede che gli Stati membri allestiscano servizi di assistenza tecnica per fornire alle imprese le informazioni necessarie per adeguarsi alle disposizioni previste dal regolamento, in particolare per quanto riguarda gli obblighi relativi alla registrazione delle sostanze.

L'azione pubblica non deve sostituire il ruolo pro-attivo richiesto all'industria nel controllo e nella gestione dei rischi delle sostanze chimiche, e non deve neppure sovrapporsi all'offerta di servizi privati in relazione alla prevedibile domanda di consulenza da parte delle imprese (in particolare delle piccole e medie imprese).

Il servizio pubblico ha invece lo scopo principale di fornire informazioni circa la corretta applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento e, nella fase iniziale, di orientare le imprese nell'interpretazione degli obblighi richiesti che ne derivano.

L'attività di assistenza tecnica erogata dal settore pubblico può favorire l'adeguamento del sistema produttivo alle disposizioni previste dal regolamento e, se presente sul territorio, può costituire un «sensore» privilegiato della domanda relativa alle attività di supporto necessarie (formazione, supporti informativi, assistenza e attività di ricerca e sviluppo).

La realizzazione di un Help desk nazionale è una delle priorità nell'ambito delle attività di implementazione del regolamento REACH.

L'Help desk nazionale assicura il funzionamento del servizio di assistenza attraverso:

la corrispondenza, in via telematica, direttamente con i singoli soggetti interessati o con le amministrazioni pubbliche statali e regionali, le associazioni imprenditoriali, le Camere di commercio, le stazioni sperimentali e gli enti pubblici e privati facenti parte dell'articolazione territoriale del servizio;

la gestione e la manutenzione del sito internet e la banca dati dell'Help desk;

lo scambio di informazioni con gli Help desks degli altri Stati membri dell'Unione europea, con l'Help desk dell'Agenzia europea e con i competenti servizi della Commissione attraverso il network creato a livello comunitario.

Un funzionario del Ministero dello sviluppo economico è stato accreditato come «Correspondent» per l'Italia e cura i rapporti a livello comunitario con il relativo network (REHCORN) in corso di organizzazione da parte della Commissione europea.

Il REHCORN, composto dai punti di contatto degli Help desks nazionali e dell'Agenzia europea, è l'organismo che avrà in carico il controllo del REACH Help-net e dovrà assicurare che gli obiettivi del network siano realizzati.

Il REACH Help-net, composto dagli Help desks nazionali e dell'Agenzia europea, ha l'obiettivo di fornire pareri coerenti e armonizzati ai fabbricanti, agli importatori, agli utilizzatori a valle e alle altre parti interessate, al fine di facilitare un'applicazione del regolamento REACH appropriata ed efficace.

L'articolazione territoriale della rete nazionale di Help desk rappresenta un obiettivo importante da realizzare a seguito di una approfondita analisi delle effettive esigenze del mondo produttivo.

Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Comitato tecnico di coordinamento, provvede ad effettuare:

1) una ricognizione sul territorio nazionale per l'individuazione dei fabbisogni del tessuto produttivo, in collaborazione con le associazioni industriali nazionali;

2) una ricognizione sul territorio nazionale, in collaborazione con le autorità locali e le con le associazioni industriali nazionali, per l'individuazione delle strutture che possono costituire la base per la creazione degli sportelli a livello locale.

L'attuazione a livello territoriale del servizio potrà essere realizzata attraverso accordi di partenariato con autorità locali, organismi pubblici e privati già presenti sul territorio (regioni, sistema delle agenzie ambientali, sistema camerale, stazioni sperimentali che fanno capo al Ministero dello sviluppo economico, Agenzie o organismi che fanno capo alle regioni, associazioni industriali di categoria).

I termini in cui il servizio sarà esercitato dalla rete nazionale di sportelli dovrà tener conto dell'esigenza di mantenere uno stretto rapporto con l'Help desk nazionale al fine di garantire la coerenza e l'armonizzazione dei pareri resi alle parti interessate.

3. *Rete nazionale per le attività di ispezione e vigilanza, in stretto raccordo con le Regioni e gli organismi tecnici operanti sul territorio.*

L'Autorità competente avvia il sistema dei controlli ufficiali previsto dal regolamento REACH, assicurando che sia intrapresa un'appropriata attività di vigilanza e controllo al fine di verificare la completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di distribuzione delle sostanze, dalla produzione/importazione, all'uso, all'immissione sul mercato delle sostanze, come tali o contenute nei preparati o negli articoli.

Al fine di permettere il coerente adeguamento del sistema di vigilanza, nel rispetto del decreto legislativo n. 52/1997 e del decreto legislativo n. 65/2003, lo Stato e le regioni e province autonome definiscono in un apposito atto di accordo, da stipularsi entro il 30 giugno 2008, le modalità per concorrere all'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006.

L'attività di vigilanza riguarda la verifica:

1) dell'avvenuta presentazione di una registrazione, di una notifica, di una proposta di test, di una richiesta di autorizzazione;

2) del rispetto delle restrizioni stabilite ai sensi del titolo VIII del regolamento;

3) dell'esistenza e dell'efficacia di un sistema di gestione e controllo, da parte di tutti gli attori della catena, relativo ai seguenti aspetti:

le prescrizioni per la registrazione;

la presenza della relazione sulla sicurezza chimica, ove prevista;

la verifica della presenza, nella scheda di sicurezza, dell'allegato tecnico con la sintesi degli scenari di esposizione;

la verifica dei dati contenuti nella valutazione della sicurezza chimica in conformità alle condizioni di produzione, importazione, uso e immissione sul mercato della sostanza, della preparazione o degli articoli;

la verifica dell'applicazione delle misure di gestione del rischio previste e della loro efficacia;

la comunicazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento;

la verifica della completezza dei dati riportati nella schede di sicurezza;

la verifica della completezza dei dati riportati nelle etichette applicate sia sulle confezioni esterne che sui flaconi.

Il Comitato tecnico di coordinamento effettua una ricognizione preliminare al fine di individuare le peculiarità delle strutture regionali e periferiche attualmente impegnate nelle attività di vigilanza, per valorizzare le risorse esistenti e potenziarle laddove necessario.

Il Comitato tecnico di coordinamento, individua le modalità per consentire i necessari apporti tecnico scientifici degli operatori della rete interregionale dei dipartimenti di prevenzione delle ASL, delle Agenzie regionali per la protezione ambientale, delle Agenzia delle dogane e dell'ISPESL.

Il Comitato tecnico di coordinamento propone annualmente all'Autorità competente un piano di attività ispettive secondo la seguente articolazione:

ispezioni da effettuare (numero di ispezioni, distribuzione sul territorio, tipologia in base alle classi di utilizzo dei prodotti, soggetti che svolgeranno l'attività ispettiva);

predisposizione di programmi di visite congiunte tra due o più paesi dell'Unione europea al fine di armonizzare i sistemi ispettivi;

valutazione degli interventi ispettivi effettuati, al fine della formulazione dei nuovi piani di vigilanza.

Entro il 1º luglio di ogni anno, come previsto dal regolamento, l'Autorità competente presenta all'Agenzia una relazione sui risultati dei controlli ufficiali. Il primo rapporto è presentato due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, ovvero entro il 1º giugno 2009.

I problemi comuni sono discussi nell'ambito del Forum per lo scambio delle informazioni tra le autorità nazionali (che svolgerà le funzioni attualmente garantite dal programma del Chemical Legislation European Enforcement Network (CLEEN), cui prende parte un rappresentante dell'Autorità competente.

Allo scopo di potenziare la rete nazionale per le attività di ispezione e vigilanza, l'Autorità competente, su proposta del Comitato tecnico di coordinamento, tenendo conto anche delle posizioni espresse dall'Agenzia europea, emana linee guida concernenti le attività ispettive da realizzare per garantire il controllo sull'applicazione del regolamento REACH nel territorio nazionale, anche con il coinvolgimento di altre strutture, quali l'Agenzia delle dogane.

Tali linee guida individuano anche le modalità di attuazione delle attività di vigilanza, per tenere conto dell'entrata in vigore graduale degli obblighi previsti dal Regolamento.

L'Autorità competente attiva, con il supporto di CSC e APAT, una rete nazionale per lo scambio delle esperienze e delle informazioni; a tale scopo prevede la costituzione di un sito interattivo in cui sia possibile mantenere aggiornate le informazioni relative alle attività di vigilanza e controllo.

4. *Adempimenti a breve e medio termine (2007-2009).*

4.1. *Azioni previste nel 2007.*

Nel corso del 2007 sono attuate, in particolare, le iniziative correlate all'entrata in vigore delle prime disposizioni del regolamento REACH.

Le azioni previste riguardano:

l'organizzazione delle strutture dell'Autorità competente, dei Ministeri che operano d'intesa con il Ministero della salute nonché degli organi tecnici di supporto (APAT e CSC);

i compiti di informazione e assistenza tecnica alle imprese;

l'istituzione di un sistema di controlli ufficiali;

l'avvio di alcune azioni strategiche di supporto.

4.1.1. *Autorità competente.*

Il Ministero della salute, designato quale Autorità competente:

1) definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'organizzazione della struttura tecnica dell'Autorità stessa e definisce la consistenza delle risorse umane ad essa dedicate;

2) istituisce, con decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Comitato tecnico di coordinamento di cui al precedente paragrafo 1.7, sulla base delle designazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dell'ISS (CSC) e dell'APAT;

3) istituisce una segreteria tecnica per le attività e il funzionamento del Comitato tecnico di coordinamento;

4) adotta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente un piano relativo alle attività di controllo e vigilanza sul territorio nazionale, al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento;

5) adotta d'intesa con il Comitato tecnico di coordinamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, un piano di iniziative per soddisfare le esigenze formative prioritarie del sistema pubblico, da realizzare con il contributo attivo di tutti i livelli istituzionali coinvolti;

6) effettua tramite il CSC e l'APAT, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un censimento dei laboratori di saggio operanti in ambito nazionale;

7) effettua tramite il CSC e l'APAT, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un censimento delle strutture pubbliche e private impegnate nelle attività di ricerca per l'individuazione di metodi alternativi ai test che richiedono l'utilizzo di animali;

8) garantisce la partecipazione, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, agli organi della Commissione europea e dell'Agenzia;

9) adotta in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente, un piano di iniziative di informazione e provvede d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'organizzazione di un convegno di particolare evidenza, da tenersi nel secondo semestre del 2007, per la presentazione del Piano nazionale per l'attuazione del regolamento REACH.

4.1.2. *Centro nazionale Sostanze Chimiche (CSC)*

L'Istituto superiore di sanità definisce, non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la struttura organizzativa e la consistenza delle risorse umane del CSC.

Il CSC:

1) designa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il proprio rappresentante nel Comitato tecnico di coordinamento di cui al precedente paragrafo 1.7, assicurandone la partecipazione assidua e continuativa;

2) organizza le proprie attività per assicurare l'espletamento delle funzioni tecnico-scientifiche previste dalle norme in vigore in materia di sostanze chimiche, fino alla loro abrogazione;

3) fornisce supporto tecnico-scientifico all'Autorità competente per la definizione del piano relativo alle attività di controllo e vigilanza sul territorio nazionale;

4) fornisce supporto tecnico-scientifico al Ministero dello sviluppo economico per le attività dell'Help desk centrale;

5) istituisce e gestisce, in accordo con l'Autorità competente, un sistema informativo integrato per lo scambio dei dati con l'Agenzia europea e cura il collegamento in rete dei soggetti istituzionali che partecipano al Comitato tecnico di coordinamento nonché di altri soggetti, eventualmente coinvolti su proposta del Comitato stesso;

6) definisce in accordo con l'Autorità competente, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un programma di armonizzazione delle schede di sicurezza sul territorio nazionale;

7) garantisce la partecipazione, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, agli organi della Commissione europea e dell'Agenzia;

8) effettua, in collaborazione con l'APAT, sulla base delle indicazioni dell'Autorità competente, il censimento dei laboratori di saggio operanti in ambito nazionale;

9) effettua, in collaborazione con l'APAT e sulla base delle indicazioni dell'Autorità competente, il censimento delle strutture pubbliche e private impegnate nelle attività di ricerca per l'individuazione di metodi alternativi ai test che richiedono l'utilizzo di animali;

10) fornisce supporto tecnico-scientifico per la definizione del piano di iniziative di informazione e partecipa alla presentazione di un convegno di particolare evidenza, da tenersi nel secondo semestre del 2007, del Piano nazionale per l'attuazione del regolamento REACH;

11) stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le attività di formazione necessarie per dotare la struttura del CSC di risorse umane adeguate e organizza al proprio interno corsi di formazione e/o aggiornamento.

4.1.3. *Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).*

L'APAT definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'organizzazione della struttura tecnica per le attività di supporto all'attuazione del Regolamento REACH e definisce la consistenza delle risorse umane ad essa dedicate. L'APAT:

1) designa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il proprio rappresentante nel Comitato tecnico di coordinamento di cui al precedente paragrafo 1.7., assicurandone la partecipazione assidua e continuativa;

2) fornisce supporto tecnico-scientifico all'Autorità competente per la definizione del piano relativo alle attività di controllo e vigilanza sul territorio nazionale;

3) fornisce supporto tecnico-scientifico al Ministero dello sviluppo economico per le attività dell'Help desk centrale;

4) garantisce la partecipazione, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, agli organi della Commissione europea e dell'Agenzia;

5) effettua in collaborazione con il CSC un censimento delle strutture pubbliche e private impegnate nelle attività di ricerca per l'individuazione di metodi alternativi ai test che richiedono l'utilizzo di animali;

6) effettua, in collaborazione con il CSC, sulla base delle indicazioni dell'Autorità competente, il censimento dei laboratori di saggio operanti in ambito nazionale;

7) fornisce supporto tecnico-scientifico per la definizione del piano di iniziative di informazione e partecipa alla presentazione di un convegno di particolare evidenza, da tenersi nel secondo semestre del 2007, del Piano nazionale per l'attuazione del regolamento REACH;

8) stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le attività di formazione necessarie per dotare la struttura tecnica dell'APAT di risorse umane adeguate e organizza al proprio interno corsi di formazione e/o aggiornamento.

4.1.4. *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

1) designa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il proprio rappresentante nel Comitato tecnico di coordinamento di cui al precedente paragrafo 1.7, assicurandone la partecipazione assidua e continuativa;

2) definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, attività di ricerca volte ad aumentare le conoscenze sulle correlazioni tra l'esposizione ambientale ad agenti chimici e gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente;

3) garantisce la partecipazione, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, agli organi della Commissione europea e dell'Agenzia;

4) collabora con l'Autorità competente alla definizione del piano di iniziative per soddisfare le esigenze formative prioritarie del sistema pubblico;

5) definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, iniziative per garantire l'accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche, anche attraverso la costituzione di una banca dati;

6) collabora con l'Autorità competente alla definizione del piano di iniziative di informazione e alla loro realizzazione, ivi incluso il convegno per la presentazione del Piano nazionale per l'attuazione del regolamento REACH.

4.1.5. *Ministero dello sviluppo economico.*

Il Ministero dello sviluppo economico:

1) designa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il proprio rappresentante nel Comitato tecnico di coordinamento di cui al precedente paragrafo 1.7, assicurandone la partecipazione assidua e continuativa;

2) istituisce e organizza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, un servizio di informazione e assistenza tecnica alle imprese (sportello nazionale);

3) partecipa al network REHCORN degli Help desks nazionali (REACH-Help-net), in corso di organizzazione a livello comunitario;

4) garantisce la partecipazione, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, agli organi della Commissione europea e dell'Agenzia;

5) definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, un piano per l'articolazione territoriale della rete nazionale di Help desk in collaborazione con le Autorità locali e le associazioni industriali nazionali;

6) collabora con l'Autorità competente alla definizione del piano di iniziative di informazione e alla loro realizzazione, ivi incluso il convegno per la presentazione del Piano nazionale per l'attuazione del regolamento REACH.

7) avvia, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, le iniziative per la messa a punto delle competenze specialistiche necessarie per l'analisi socio economica.

4.1.6 *Ministero dell'economia e delle finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie.*

Analogamente alle amministrazioni già indicate, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie designano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il proprio rappresentante nel Comitato tecnico di coordinamento di cui al precedente paragrafo 1.7.

4.2. *Azioni previste nel 2008.*

Nel corso del 2008 vengono consolidate e in alcuni casi completate le iniziative correlate all'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento REACH.

Entro il 31 gennaio 2008, il Comitato tecnico di coordinamento acquisisce e valuta le proposte relative ai programmi annuali di attività da parte del CSC e dell'APAT nonché le proposte dei rappresentanti del Comitato medesimo e presenta all'Autorità competente un piano annuale di attività e di utilizzo delle risorse finanziarie.

Sulla base del piano approvato, l'Autorità competente adotta i provvedimenti conseguenti.

4.2.1. *Autorità competente.*

Nel 2008, l'Autorità competente:

1) indica, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico e con il Diparti-

mento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i nominativi dei rappresentanti e degli esperti nazionali per le attività dei comitati e degli organi dell'Agenzia europea (Comitato degli Stati membri, Comitato per la valutazione dei rischi, Comitato per la valutazione socio-economica, Forum per lo scambio delle informazioni, Comitato di cui all'art. 133 del regolamento);

2) definisce, entro il 30 giugno 2008, linee guida per armonizzare le attività di controllo e vigilanza sul territorio nazionale;

3) trasmette formalmente alla Commissione europea, entro il 1° dicembre 2008, il decreto concernente le sanzioni previste nei casi di infrazione alle disposizioni previste dal Regolamento REACH;

4) partecipa con propri rappresentanti ed esperti alle attività del Forum dell'Agenzia europea per lo scambio delle informazioni tra le autorità nazionali competenti;

5) definisce, entro il 30 giugno 2008, un piano generale per favorire l'attuazione di programmi di formazione rivolti alle imprese, da realizzare in accordo con le associazioni industriali di categoria e le autorità locali;

6) aggiorna, entro il 31 dicembre 2008, il piano di iniziative per soddisfare le esigenze formative prioritarie del sistema pubblico;

7) definisce, entro il 30 giugno 2008, un piano per favorire l'adeguamento dei percorsi formativi delle università italiane volto a soddisfare il fabbisogno di alta formazione, in relazione ai compiti di carattere tecnico-scientifico previsti dal Regolamento REACH;

8) definisce, entro il 30 giugno 2008, sulla base del censimento effettuato, un piano per favorire l'ampliamento dei laboratori di saggio esistenti e l'insediamento di nuovi laboratori nelle aree maggiormente deficitarie;

9) definisce, entro il 30 giugno 2008, sulla base del censimento effettuato, un piano per promuovere le attività di ricerca volte all'individuazione di metodi alternativi ai test che richiedono l'utilizzo di animali vertebrati;

10) definisce, entro il 30 giugno 2008, un piano per promuovere le attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla sostituzione delle sostanze «estremamente preoccupanti»;

11) aggiorna entro il 31 dicembre 2008 il piano di iniziative di informazione.

4.2.2. *Centro nazionale Sostanze Chimiche (CSC).*

Nel 2008, il CSC consolida la propria struttura tecnica, per assicurare l'espletamento delle funzioni tecnico-scientifiche di cui al precedente paragrafo 4.1.2, punto 1, nonché per fornire il supporto tecnico-scientifico di cui al precedente paragrafo 4.1.2, punti 2, 3, 4 e 5 (norme in vigore, attività di controllo e vigilanza, attività dell'Help desk centrale, sistema di gestione dei dati).

Il CSC presenta al Comitato tecnico di coordinamento, entro il 15 gennaio 2008, il proprio programma di attività per la definizione da parte del Comitato medesimo della proposta relativa al piano annuale di attività e di utilizzo delle risorse finanziarie.

Inoltre, il CSC fornisce supporto tecnico-scientifico:

1) ai rappresentanti designati a partecipare agli organi tecnici della Commissione e ai Comitati dell'Agenzia europea, anche attraverso la partecipazione diretta di propri esperti;

2) alla definizione di linee guida per l'armonizzazione delle attività di controllo e vigilanza, di cui al precedente paragrafo 4.2.1, punto 2;

3) all'aggiornamento del piano di iniziative per soddisfare le esigenze formative prioritarie del sistema pubblico, di cui al precedente paragrafo 4.2.1, punto 6, proseguendo le proprie attività di formazione interna per dotare la struttura del CSC di risorse umane adeguate;

4) alla definizione dei piani di cui al precedente paragrafo 4.2.1, punti 5, 7, 8, 9, 10 e 11 (programmi di formazione rivolti alle imprese, adeguamento percorsi formativi delle università italiane, ampliamento e insediamento di laboratori di saggio, attività di ricerca per l'individuazione di metodi di prova alternativi, attività di ricerca per la sostituzione delle sostanze «estremamente preoccupanti», iniziative di informazione).

4.2.3. *Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).*

Nel 2008, l'APAT consolida la propria struttura tecnica, per assicurare il supporto tecnico-scientifico di cui al precedente paragrafo 4.1.3, punti 1 e 2 (attività di controllo e vigilanza, attività dell'Help desk centrale).

L'APAT presenta al Comitato tecnico di coordinamento, entro il 15 gennaio 2008, il proprio programma di attività per la definizione da parte del Comitato medesimo della proposta relativa al piano annuale di attività e di utilizzo delle risorse finanziarie.

Inoltre, l'APAT fornisce, in collaborazione con il CSC e per le materie di competenza, il supporto tecnico-scientifico:

1) ai rappresentanti designati a partecipare agli organi tecnici della Commissione e ai Comitati dell'Agenzia europea, anche attraverso la partecipazione diretta di propri esperti;

2) alla definizione di linee guida per l'armonizzazione delle attività di controllo e vigilanza, di cui al precedente paragrafo 4.2.1, punto 2;

3) all'aggiornamento del piano di iniziative per soddisfare le esigenze formative prioritarie del sistema pubblico, di cui al precedente paragrafo 4.2.1, punto 6, proseguendo le proprie attività di formazione interna per dotare la struttura dell'APAT di risorse umane adeguate;

4) alla definizione dei piani di cui al precedente paragrafo 4.2.1, punti 5, 7, 8, 9, 10 e 11 (programmi di formazione rivolti alle imprese, adeguamento percorsi formativi delle università italiane, ampliamento e insediamento di laboratori di saggio, attività di ricerca per l'individuazione di metodi di prova alternativi, attività di ricerca per la sostituzione delle sostanze «estremamente preoccupanti», iniziative di informazione).

4.2.4. *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

Nel 2008, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

1) partecipa alle attività del Comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea nonché, per gli aspetti di competenza, ai lavori degli altri comitati e organi tecnici;

2) partecipa ai lavori comunitari per la revisione degli allegati al regolamento REACH;

3) aggiorna, entro il 31 dicembre 2008, il programma delle attività di ricerca di cui al precedente paragrafo 4.1.4, punto 2 e promuove, se del caso, studi volti a migliorare le metodologie di valutazione del rischio ambientale;

4) definisce, entro il 30 giugno 2008, iniziative volte ad integrare le conoscenze sui rischi delle sostanze con i programmi nazionali di sorveglianza ambientale e della salute umana;

5) collabora con l'Autorità competente all'aggiornamento del piano di iniziative per soddisfare le esigenze formative prioritarie del sistema pubblico, di cui al precedente paragrafo 4.1.1, punto 5;.

6) aggiorna, entro il 31 dicembre 2008, le iniziative per garantire l'accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche, di cui al precedente paragrafo 4.1.4, punto 5;

7) promuove, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, attività di informazione sui rischi delle sostanze, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 1.3.6;

8) collabora con l'Autorità competente all'aggiornamento dei piani di cui al paragrafo 4.2.1, punti 5, 7, 8, 9, 10 e 11 (programmi di formazione rivolti alle imprese, adeguamento percorsi formativi delle università italiane, ampliamento e insediamento di laboratori di saggio, attività di ricerca per l'individuazione di metodi di prova alternativi, attività di ricerca per la sostituzione delle sostanze «estremamente preoccupanti», iniziative di informazione) e contribuisce alla loro attuazione;

4.2.5. *Ministero dello sviluppo economico.*

Nel 2008, il Ministero dello sviluppo economico:

1) partecipa alle attività del Comitato per l'analisi socio-economica dell'Agenzia europea nonché, per gli aspetti di competenza, ai lavori degli altri comitati e organi;

2) organizza l'articolazione territoriale della rete nazionale di Help desk, di cui al precedente paragrafo 4.1.5, punto 5;

3) promuove, in collaborazione con istituti specializzati e università, lo studio e la messa a punto di metodologie e strumenti di valutazione per effettuare l'analisi socio-economica;

4) collabora con l'Autorità competente all'aggiornamento dei piani di cui al paragrafo 4.2.1, punti 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (programmi di formazione rivolti alle imprese, esigenze formative del sistema pubblico, adeguamento dei percorsi formativi delle università italiane, ampliamento e insediamento di laboratori di saggio, attività di ricerca per l'individuazione di metodi di prova alternativi, attività di ricerca per la sostituzione delle sostanze «estremamente preoccupanti», iniziative di informazione) e contribuisce alla loro attuazione.

4.3. *Azioni previste nel 2009.*

Nel 2009, il regolamento REACH entra in vigore in tutte le sue parti e l'Agenzia europea inizia l'attività per l'identificazione delle sostanze da includere nell'allegato XIV («sostanze soggette all'obbligo di autorizzazione») nonché per l'individuazione delle prime sostanze da includere nel «Piano d'azione a rotazione» per la valutazione da parte degli Stati membri.

Entro il 31 gennaio 2009, il Comitato tecnico di coordinamento acquisisce e valuta le proposte relative ai programmi annuali di attività da parte del CSC e dell'APAT nonché le proposte dei rappresentanti del Comitato medesimo e presenta all'Autorità competente un piano annuale di attività e di utilizzo delle risorse finanziarie.

Sulla base del piano approvato, l'Autorità competente adotta i provvedimenti conseguenti.

In relazione all'esperienza maturata, procede altresì ad una verifica del piano di attività di cui al presente decreto e, se del caso, propone una modifica del presente decreto. A tale scopo, l'Autorità competente, acquisito il parere del Comitato tecnico di coordinamento entro il 31 ottobre 2009, presenta una proposta al Ministro della salute entro il 31 dicembre 2009.

4.3.1. *Autorità competente.*

Nel 2009, l'Autorità competente, oltre ad espletare le funzioni di cui al precedente paragrafo 4.2.1:

1) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, le linee guida per armonizzare le attività di controllo e vigilanza, di cui al precedente paragrafo 4.2.1, punto 2);

2) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano generale per favorire l'attuazione dei programmi di formazione rivolti alle imprese, di cui al precedente paragrafo 4.2.1, punto 5;

3) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano di iniziative per soddisfare le esigenze formative prioritarie del sistema pubblico, di cui al precedente paragrafo 4.2.1, punto 6);

4) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano per favorire l'adeguamento dei percorsi formativi delle università italiane, di cui al precedente paragrafo 4.2.1, punto 7;

5) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano per favorire l'ampliamento e l'insediamento dei laboratori di saggio, di cui al precedente paragrafo 4.2.1, punto 8;

6) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano per promuovere le attività di ricerca volte all'individuazione di metodi di prova alternativi, di cui al paragrafo 4.2.1, punto 9;

7) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano per promuovere le attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla sostituzione delle sostanze «estremamente preoccupanti», di cui al precedente paragrafo 4.2.1, punto 10;

8) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano di iniziative di informazione, di cui al precedente paragrafo 4.2.1, punto 11.

4.3.2. *Centro nazionale sostanze chimiche (CSC).*

Nel 2009, il CSC completa la propria struttura tecnica, per assicurare l'espletamento delle funzioni di supporto tecnico-scientifico previste.

Il CSC presenta al Comitato tecnico di coordinamento, entro il 15 gennaio 2009, il proprio programma di attività per la definizione da parte del Comitato medesimo della proposta relativa al piano annuale di attività e di utilizzo delle risorse finanziarie.

Oltre alle funzioni indicate al precedente paragrafo 4.2.2, il CSC:

1) partecipa alla formulazione delle proposte di inserimento delle sostanze prioritarie nel «Piano d'azione a rotazione»;

2) fornisce il proprio supporto per l'aggiornamento, se del caso, delle linee guida e dei piani di cui al precedente paragrafo 4.3.1 punti da 1 a 8;

4.3.3. *Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)*

Nel 2009, l'APAT completa la propria struttura tecnica, per assicurare l'espletamento delle funzioni di supporto tecnico-scientifico previste.

L'APAT presenta al Comitato tecnico di coordinamento, entro il 15 gennaio 2009, il proprio programma di attività per la definizione da parte del Comitato medesimo della proposta relativa al piano annuale di attività e di utilizzo delle risorse finanziarie.

Oltre alle funzioni indicate al precedente paragrafo 4.2.3, l'APAT:

1) partecipa alla formulazione delle proposte di inserimento delle sostanze prioritarie nel «Piano d'azione a rotazione»;

2) fornisce il proprio supporto per l'aggiornamento, se del caso, delle linee guida e dei piani di cui al precedente paragrafo 4.3.1, punti da 1 a 8.

4.3.4. *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

Nel 2009, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura l'espletamento delle funzioni indicate al precedente paragrafo 4.2.4 e provvede, se del caso, ad aggiornare le iniziative intraprese.

Collabora con l'Autorità competente all'aggiornamento dei piani indicati al precedente paragrafo 4.3.1, contribuendo alla loro attuazione.

4.3.5. *Ministero dello sviluppo economico.*

Nel 2009, il Ministero dello sviluppo economico assicura l'espletamento delle funzioni indicate al precedente paragrafo 4.2.5 e provvede, se del caso, ad aggiornare le iniziative intraprese.

Collabora con l'Autorità competente all'aggiornamento dei piani indicati al precedente paragrafo 4.3.1, contribuendo alla loro attuazione.

5. *Utilizzo delle risorse finanziarie.*

Per gli adempimenti previsti dal Regolamento REACH, come specificati nel paragrafi precedenti, le amministrazioni e gli organismi coinvolti utilizzano le risorse di cui all'art. 5-*bis* della legge 6 aprile 2007 n. 46 nei limiti degli importi rispettivamente attribuiti, come indicato nella tabella 1.

TABELLA 1

UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ART 5-*BIS* LEGGE 6 APRILE 2007, N. 46

Anno	Totale	AC	CSC	APAT	MATTM	MSE
2007	€ 2.100.000,00	€ 570.000,00	€ 710.000,00	€ 290.000,00	€ 160.000,00	€ 370.000,00
2008	€ 4.400.000,00	€ 1.340.000,00	€ 1.070.000,00	€ 850.000,00	€ 390.000,00	€ 750.000,00
a decorrere dal 2009	€ 4.600.000,00	€ 1.070.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.030.000,00	€ 480.000,00	€ 820.000,00

AC: Autorità competente.
CSC: Centro nazionale sostanze chimiche.
APAT: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
MATTM: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
MSE: Ministero dello sviluppo economico.

08A00191

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2007.

Soppressione della sezione staccata di Narni.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

1. A decorrere dal 1º gennaio 2008 è soppressa la sezione staccata dell'ufficio di Terni operante a Narni.

Motivazioni.

Il presente atto dispone la soppressione della sezione staccata di Narni. Ciò in quanto il limitato carico di lavoro non giustifica gli oneri connessi al suo funzionamento.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1) statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4)

b) Competenze e organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5).

Roma, 28 dicembre 2007

Il direttore: ROMANO

08A00215

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 20 dicembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Sassari, sezione staccata di Tempio Pausania.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale il Dipartimento del territorio, direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota prot. n. 9134/2007 in data 17 dicembre 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale di Sassari, con la quale è stata comunicata la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - sezione staccata di Tempio Pausania;

Atteso che il mancato funzionamento è stato determinato dalle avverse condizioni atmosferiche;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'Ufficio sopra citato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta

il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari, sezione staccata di Tempio Pausania - servizio di pubblicità immobiliare per il giorno 17 dicembre 2007.

La presente disposizione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 20 dicembre 2007

Il direttore regionale: DI BENEDETTO

08A00178

DECRETO 20 dicembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Nuoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot.n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale il Dipartimento del territorio, Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota prot. n. 8981/07 in data 18 dicembre 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale di Nuoro, con la quale è stata comunicata la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Nuoro - Servizio di pubblicità immobiliare;

Atteso che il mancato funzionamento è stato determinato dalla interruzione di energia elettrica a causa delle avverse condizioni atmosferiche;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'Ufficio sopra citato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Nuoro - Servizio di pubblicità immobiliare è accertato come segue: dalle ore 10 del giorno 18 dicembre 2007 alle ore 14 del giorno stesso.

Cagliari, 20 dicembre 2007

Il direttore regionale: DI BENEDETTO

08A00192

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2007.

Disposizioni relative al trasferimento alla Banca d'Italia delle competenze e dei poteri dell'Ufficio italiano dei cambi.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e in particolare:

gli articoli 2, comma 2, e 4, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali debbono concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unità organizzative responsabili;

l'art. 22, comma 3, concernente il diritto di accesso ai documenti amministrativi e i casi di esclusione;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (testo unico bancario - TUB), e in particolare:

l'art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede che la Banca d'Italia stabilisce i termini per provvedere e individua il responsabile del procedimento e prescrive che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241;

l'art. 145, concernente la procedura sanzionatoria applicabile dalla Banca d'Italia e dall'UIC per le violazioni previste dal medesimo testo unico bancario;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», e in particolare l'art. 24 concernente i procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali di competenza della Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, recante «attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»; visti in particolare:

l'art. 6, commi 1 e 2, ai sensi del quale presso la Banca d'Italia è istituita l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), che esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la Banca d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, e attribuisce alla medesima mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali;

l'art. 62, comma 1, ai sensi del quale alla Banca d'Italia sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dai successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale;

l'art. 62, comma 2, ai sensi del quale ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia;

l'art. 62, comma 5, ai sensi del quale le disposizioni di cui al medesimo articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2008;

ADOTTA

le seguenti disposizioni:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento disciplina l'applicazione delle disposizioni emanate dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia in relazione alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231.

2. All'Unità di informazione finanziaria si applicano, fino all'adozione di nuove disposizioni nel rispetto dell'autonomia e indipendenza dell'Unità, le previgenti disposizioni dell'Ufficio italiano dei cambi, secondo quanto stabilito dall'art. 7.

Art. 2.

Atti normativi dell'Ufficio italiano dei cambi

1. Restano in vigore, in quanto non espressamente abrogati dalle presenti disposizioni, tutti i regolamenti, le circolari e ogni altro atto normativo adottati dall'Ufficio italiano dei cambi concernenti:

a) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del TUB;

b) i soggetti non operanti nei confronti del pubblico iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 113 del TUB;

c) le agenzie di prestito su pegno di cui all'art. 155, comma 3, TUB;

d) i confidi di cui all'art. 155, comma 4, TUB;

e) i cambiavalute di cui all'art. 155, comma 5, TUB;

f) i soggetti diversi dalle banche che, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, ai sensi dell'art. 155, comma 6, TUB;

g) i mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

h) gli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;

i) gli esercenti in via professionale il commercio di oro, di cui all'art. 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 7, sono abrogati a far data dal 1° gennaio 2008 i seguenti provvedimenti dell'Ufficio italiano dei cambi:

il regolamento del 17 novembre 1997 sulle misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di competenza dell'Ufficio;

il provvedimento del 7 aprile 2006 concernente la procedura sanzionatoria amministrativa prevista dall'art. 145 del testo unico bancario;

il regolamento del 25 maggio 2006 sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

il regolamento del 17 agosto 2006 concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi.

Art. 4.

Disciplina dei procedimenti amministrativi e del diritto di accesso

1. L'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia attinenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, allegato al provvedimento del 27 giugno 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2006, è integrato con i procedimenti individuati nell'allegato 1.

2. L'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, allegato al provvedimento del 3 agosto 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 2006, è integrato con i procedimenti individuati nell'allegato 2.

3. Le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate:

in relazione alle funzioni attinenti ai procedimenti di cui all'allegato 1, dal regolamento della Banca d'Italia dell'11 dicembre 2007;

in relazione alle funzioni attinenti ai procedimenti di cui all'allegato 2, dal regolamento della Banca d'Italia del 20 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2007.

4. Resta in vigore, limitatamente alle categorie di documenti inerenti alle funzioni istituzionali, il regolamento dell'Ufficio italiano dei cambi del 17 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1998, sulle categorie di documenti amministrativi sottratti all'accesso.

Art. 5.

Procedura sanzionatoria

1. Ai soggetti di cui all'art. 2 si applicano il provvedimento della Banca d'Italia del 3 settembre 2003 in materia di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative agli intermediari non bancari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 22 settembre 2003, e il provvedimento della Banca d'Italia del 27 aprile 2006 concernente «modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006.

Art. 6.

Riservatezza dei dati

1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è disciplinato dal regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2003.

Art. 7.

Unità di informazione finanziaria

1. All'Unità di informazione finanziaria si applicano:

il regolamento dell'Ufficio italiano dei cambi del 17 novembre 1997 sui casi di esclusione del diritto di accesso, con riferimento alle categorie di documenti connessi all'attività istituzionale dell'Unità;

il regolamento dell'Ufficio italiano dei cambi del 25 maggio 2006 sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, limitatamente ai dati e alle operazioni indicati nella scheda n. 4 allegata al medesimo regolamento;

il regolamento dell'Ufficio italiano dei cambi del 17 agosto 2006, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del medesimo Ufficio, limitatamente ai procedimenti di cui ai numeri 32, 34, 35, 36 e 38 dell'allegato al medesimo regolamento;

il regolamento della Banca d'Italia dell'11 dicembre 2007 sulle modalità di esercizio del diritto di accesso.

2. Unità organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è l'Unità di informazione finanziaria.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2008, con effetto anche sui procedimenti amministrativi in corso.

Le presenti disposizioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il governatore: DRAGHI

ALLEGATO 1

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
251	Iscrizione nell'elenco generale	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	120 gg.	art. 106 TUB Decreto del Ministro del Tesoro 6.7.94, art. 4 Decreto del Ministro del Tesoro 28.7.94 Decreto del Ministro del Tesoro 2.4.99 Provv. UIC 4.6.99
252	Iscrizione dei soggetti non operanti nei confronti del pubblico nell'apposita sezione dell'elenco generale	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	120 gg.	art. 113 TUB Decreto del Ministro del Tesoro 6.7.94, artt. 1 e 2
253	Iscrizione dei consorzi di garanzia collettiva fidi nell'apposita sezione dell'elenco generale	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	120 gg.	art. 155, comma 4, TUB Decreto del Ministro del Tesoro 6.7.94, art. 4
254	Iscrizione dei cambiavalute nell'apposita sezione dell'elenco generale	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	120 gg.	art. 155, comma 5, TUB Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31.7.01, n. 372 Provv. UIC 21.12.01, parte II
255	Iscrizioni nell'elenco degli agenti in attività finanziaria	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	120 gg.	art. 3, D.Lgs. 25.9.99, n. 374 Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13.12.01, n. 485, artt. 3 e 4 Provv. UIC 11.7.02, parte II
256	Iscrizione nell'albo dei mediatori creditizi	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	120 gg.	art. 16, L. 7.3.96, n. 108 art. 5, DPR 28.7.00, n. 287 Provv. UIC 29.4.05, parte II
257	Cancellazione su istanza di parte dall'elenco generale	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	120 gg.	art. 106 TUB Circolare UIC 4.9.96, § 1

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
258	Cancellazione su istanza di parte dei soggetti non operanti nei confronti del pubblico dall'apposita sezione dell'elenco generale	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	120 gg.	art. 113 TUB Circolare UIC 4.9.96, § 1
259	Cancellazione su istanza di parte dei consorzi di garanzia collettiva fidi dall'apposita sezione dell'elenco generale	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	120 gg.	art. 155, comma 4, TUB Circolare UIC 4.9.96, § 1
260	Cancellazione su istanza di parte dei cambiavalute dall'apposita sezione dell'elenco generale	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	120 gg.	art. 155, comma 5, TUB Provv. UIC 21.12.01, parte IV, § 1.1
261	Cancellazione su istanza di parte dei soggetti iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale ex art. 155, comma 6, TUB	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	120 gg.	art. 155, comma 6, TUB Circolare UIC 4.9.96, § 1
262	Cancellazione su istanza di parte dall'elenco degli agenti in attività finanziaria	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	120 gg.	art. 3, d.lgs. 25.9.99, n. 374 Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13.12.01, n. 485, art. 6, comma 2 Provv. UIC 11.7.02, parte IV, § 1.1
263	Cancellazione su istanza di parte dall'albo dei mediatori creditizi	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	120 gg.	Art. 16, L. 7.3.96, n. 108 DPR 28.7.00, n. 287, art. 6, comma 2 Provv. UIC 29.4.05, parte V, § 1.1
264	Cancellazione d'ufficio dall'elenco degli agenti in attività finanziaria per protratta inattività o mancata presentazione della dichiarazione di effettivo svolgimento dell'attività	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	120 gg.	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13.12.01, n. 485, art. 6, comma 2 Provv. UIC 11.7.02, parte IV, § 1.4
265	Procedimento sanzionatorio per le violazioni del TUB e delle norme in materia di pagamenti transfrontalieri [1]	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	240 gg. [2]	Artt. 133, 139, 140, 144 e 145, TUB L. 24.11.81, n. 689 D.Lgs. 24.6.04, n.180

[1] Il procedimento attiene ai soggetti di cui all'art. 2 delle presenti disposizioni.

[2] Decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la notifica della contestazione.

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
266	Registrazione della comunicazione per l'esercizio in via professionale del commercio di oro	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	120 gg.	art. 1, comma 3, L. 17.1.00, n. 7 Provv. UIC 14.7.00, art. 5

	FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DELLA BANCA D'ITALIA RELATIVE AD INTERMEDIARI NON BANCARI, CHE SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTI DI ALTRE AUTORITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
267	Proposta al Ministro dell'economia e delle finanze di cancellazione di intermediari finanziari dall'elenco generale	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	150 gg.	art. 111 TUB
268	Proposta al Ministro dell'economia e delle finanze di cancellazione di cambiavalute dall'apposita sezione dell'elenco generale	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	150 gg.	art. 111 TUB Provv. UIC 21.12.01, parte IV, § 1.2
269	Proposta al Ministro dell'economia e delle finanze di cancellazione dall'albo dei mediatori creditizi	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	150 gg.	art. 16, L. 7.3.96, n. 108 DPR 28.7.00, n. 287, art. 6, comma 1 Provv. UIC 29.4.05, parte V, § 1.2
270	Proposta al Ministro dell'economia e delle finanze di cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	150 gg.	art. 3, comma 8, d.lgs. 25.9.99, n. 374 Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13.12.01, n. 485, art. 6, comma 1 Provv. UIC 11.7.02
271	Proposta al Ministro dell'economia e delle finanze di sospensione cautelare dei mediatori creditizi in pendenza di procedimenti giudiziali che possono preludere alla perdita dei requisiti di onorabilità	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	120 gg.	art. 6, comma 5, DPR 28.7.00, n. 287 Provv. UIC 29.4.05, parte V, § 2
272	Proposta al Ministro dell'economia e delle finanze di sospensione cautelare degli agenti in attività finanziaria in pendenza di procedimenti giudiziali che possono preludere alla perdita dei requisiti di onorabilità	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	120 gg.	art. 3, comma 8, d.lgs. 25.9.99, n. 374 Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13.12.01, n. 485, art. 6, comma 4 Provv. UIC 11.7.02, parte IV, § 1.3

	FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DELLA BANCA D'ITALIA RELATIVE AD INTERMEDIARI NON BANCARI, CHE SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTI DI ALTRE AUTORITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
273	Proposta al Ministro dell'economia e delle finanze di sospensione dell'attività degli intermediari finanziari per ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 128, comma 5, TUB
274	Proposta al Ministro dell'economia e delle finanze di sospensione dell'attività dei cambiavalute per ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 128, comma 5, TUB
275	Proposta al Ministro dell'economia e delle finanze di sospensione dell'attività dei mediatori creditizi per ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità	Servizio Concorrenza, normativa e affari generali	90 gg.	art. 128 TUB Provv. UIC 29.4.05, parte V, § 2
276	Proposta al Ministro dell'economia e delle finanze di sospensione cautelare dei mediatori creditizi per fatti di particolare gravità ed in caso di rischio di irregolarità nella prosecuzione dell'attività, da adottare nel corso del procedimento di cancellazione per gravi violazioni di legge	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	60 gg.	art. 6, comma 4, DPR 28.7.00, n. 287 Provv. UIC 29.4.05, parte V, § 1.2
277	Proposta al Ministro dell'economia e delle finanze di sospensione cautelare degli agenti in attività finanziaria per fatti di particolare gravità ed in caso di rischio di irregolarità nella prosecuzione dell'attività, da adottare nel corso del procedimento di cancellazione per gravi violazioni di legge	Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria	60 gg.	art. 3, comma 8, d.lgs. 25.9.99, n. 374 Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13.12.01, n. 485, art. 6, comma 3 Provv. UIC 11.7.02, parte IV, § 1.3

ALLEGATO 2

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
1	Estinzione dell'illecito per violazione delle disposizioni statistiche e svincolo delle somme sequestrate a seguito di oblazione ai sensi dell'art. 30, D.P.R. n. 148/1988	Servizio Informazioni sistema creditizio o Servizio Statistiche economiche e finanziarie, sulla base delle rispettive competenze sul procedimento sanzionatorio	90 gg.	Art. 30, D.P.R. 31.3.1988, n. 148
2	Rilascio della certificazione di idoneità alla "buona consegna" dell'oro grezzo	Servizio Politica monetaria e del Cambio	60 gg.[3]	Art. 1, comma 9, L. 17.1.2000, n. 7. Provv. UIC 23. 6. 2003
3	Revoca della certificazione di idoneità alla buona consegna di oro grezzo	Servizio Politica monetaria e del Cambio	60 gg.	Art. 1, comma 9, L. 17.1.2000, n. 7. Provv. UIC 23. 6. 2003
	FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DELLA BANCA D'ITALIA CHE SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTI DI ALTRE AUTORITA'	**UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE**	**TERMINE (giorni/mesi)**	**FONTE NORMATIVA**
4	Procedimento sanzionatorio per la violazione di disposizioni statistiche	Servizio Informazioni sistema creditizio o Servizio Statistiche economiche e finanziarie, sulla base delle rispettive competenze per le attività statistiche	180 gg.	Artt. 7 e 11, D.lgs. 6.9.1989, n. 322 D.P.R. 31.3.1988, n. 148
5	Procedimento sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di monetazione metallica	Servizio Cassa generale	180 gg.	Art. 52-bis, D.lgs. 24.6.1998, n. 213 D.P.R. 31.3.1988, n. 148

[3] Il termine decorre dalla data di ricezione dell'attestazione concernente l'esito degli accertamenti effettuati dall'Istituto accertatore sul possesso dei requisiti e delle capacità tecniche e merceologiche.

08A00179

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 dicembre 2007

Dollaro USA	1,4692
Yen	166,13
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,585274
Corona ceca	26,580
Corona danese	7,4566
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,73480
Fiorino ungherese	253,81
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6970
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6015
Nuovo leu romeno	3,6083
Corona svedese	9,4483
Corona slovacca	33,601
Franco svizzero	1,6604
Corona islandese	91,31
Corona norvegese	7,9740
Kuna croata	7,3308
Rublo russo	35,9860
Nuova lira turca	1,7178
Dollaro australiano	1,6731
Dollaro canadese	1,4389
Yuan cinese	10,7312
Dollaro di Hong Kong	11,4620
Rupia indonesiana	13802,40
Won sudcoreano	1375,76
Ringgit malese	4,8748
Dollaro neozelandese	1,8991
Peso filippino	60,641
Dollaro di Singapore	2,1246
Baht tailandese	44,040
Rand sudafricano	10,0012

Cambi del giorno 31 dicembre 2007

Dollaro USA	1,4721
Yen	164,93
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,585274
Corona ceca	26,628
Corona danese	7,4583
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,73335
Fiorino ungherese	253,73
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,5935
Nuovo leu romeno	3,6077
Corona svedese	9,4415
Corona slovacca	33,583
Franco svizzero	1,6547
Corona islandese	91,90
Corona norvegese	7,9580
Kuna croata	7,3308
Rublo russo	35,9860
Nuova lira turca	1,7170
Dollaro australiano	1,6757
Dollaro canadese	1,4449
Yuan cinese	10,7524
Dollaro di Hong Kong	11,4800
Rupia indonesiana	13826,70
Won sudcoreano	1377,96
Ringgit malese	4,8682
Dollaro neozelandese	1,9024
Peso filippino	60,724
Dollaro di Singapore	2,1163
Baht tailandese	43,800
Rand sudafricano	10,0298

Cambi del giorno 2 gennaio 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4688
Yen	163,83
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,364
Corona danese	7,4552
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74130
Fiorino ungherese	253,22
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6988
Zloty polacco	3,6013
Nuovo leu romeno	3,5830
Corona svedese	9,4257
Corona slovacca	33,586
Franco svizzero	1,6529
Corona islandese	91,99
Corona norvegese	7,9855
Kuna croata	7,3363
Rublo russo	35,9470
Nuova lira turca	1,7134
Dollaro australiano	1,6673
Real brasiliano	2,6010
Dollaro canadese	1,4515
Yuan cinese	10,7125
Dollaro di Hong Kong	11,4731
Rupia indonesiana	13777,34
Won sudcoreano	1376,19
Peso messicano	16,0143
Ringgit malese	4,8625
Dollaro neozelandese	1,8949
Peso filippino	60,470
Dollaro di Singapore	2,1135
Baht tailandese	44,013
Rand sudafricano	10,0143

Cambi del giorno 3 gennaio 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4753
Yen	160,88
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,175
Corona danese	7,4532
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74480
Fiorino ungherese	253,67
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6987
Zloty polacco	3,6075
Nuovo leu romeno	3,6060
Corona svedese	9,4078
Corona slovacca	33,446
Franco svizzero	1,6422
Corona islandese	91,66
Corona norvegese	7,9250
Kuna croata	7,3406
Rublo russo	36,0170
Nuova lira turca	1,7292
Dollaro australiano	1,6740
Real brasiliano	2,5979
Dollaro canadese	1,4666
Yuan cinese	10,7291
Dollaro di Hong Kong	11,5122
Rupia indonesiana	13893,64
Won sudcoreano	1382,06
Peso messicano	16,1123
Ringgit malese	4,8523
Dollaro neozelandese	1,9066
Peso filippino	60,600
Dollaro di Singapore	2,1144
Baht tailandese	44,062
Rand sudafricano	10,0850

Cambi del giorno 4 gennaio 2008

Dollaro USA	1,4727
Yen	160,86
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,129
Corona danese	7,4509
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74495
Fiorino ungherese	253,64
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6985
Zloty polacco	3,6016
Nuovo leu romeno	3,5775
Corona svedese	9,3755
Corona slovacca	33,339
Franco svizzero	1,6406
Corona islandese	90,45
Corona norvegese	7,8650
Kuna croata	7,3444
Rublo russo	35,9780
Nuova lira turca	1,7107
Dollaro australiano	1,6710
Real brasiliano	2,5709
Dollaro canadese	1,4553
Yuan cinese	10,7109
Dollaro di Hong Kong	11,4874
Rupia indonesiana	13894,92
Won sudcoreano	1382,42
Peso messicano	16,0171
Ringgit malese	4,8349
Dollaro neozelandese	1,9043
Peso filippino	60,337
Dollaro di Singapore	2,1102
Baht tailandese	43,874
Rand sudafricano	10,0643

Cambi del giorno 7 gennaio 2008

Dollaro USA	1,4723
Yen	160,65
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,145
Corona danese	7,4498
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74625
Fiorino ungherese	255,32
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6984
Zloty polacco	3,6050
Nuovo leu romeno	3,5955
Corona svedese	9,3625
Corona slovacca	33,418
Franco svizzero	1,6396
Corona islandese	91,01
Corona norvegese	7,8685
Kuna croata	7,3500
Rublo russo	35,9950
Nuova lira turca	1,7228
Dollaro australiano	1,6856
Real brasiliano	2,6027
Dollaro canadese	1,4714
Yuan cinese	10,7021
Dollaro di Hong Kong	11,4862
Rupia indonesiana	13899,25
Won sudcoreano	1384,55
Peso messicano	16,0863
Ringgit malese	4,8314
Dollaro neozelandese	1,9228
Peso filippino	60,217
Dollaro di Singapore	2,1116
Baht tailandese	43,801
Rand sudafricano	10,1662

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Da 08A00359 a 08A00364

MINISTERO DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Comunicato concernente il ruolo dei dirigenti dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Si rende noto che in data 26 giugno 2007 è stato emesso il decreto interministeriale, registrato all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 13 agosto 2007 al registro visti T n. 590/Ufficio VI, concernente il ruolo dei dirigenti dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il predetto ruolo è consultabile sul sito internet del Ministero dei trasporti (www.trasporti.gov.it) - sezione Ministero e sul sito internet del Ministero delle infrastrutture (www.infrastrutture.gov.it) - area provvedimenti.

08A00240

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società «Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress - Società consortile a r.l.».

Con la determinazione n. aM - 246/2007 del 18 dicembre 2007 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Anagni (Frosinone) Strada Paduni, 240, rilasciata alla società «Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress - Società consortile a r.l.».

08A00187

Ritiro dal mercato e divieto d'uso di alcuni lotti di medicinali

1. In data 25 ottobre 2007 è stata ritirata la specialità medicinale «Yasmin 21 compresse rivestite» Lotto n. 64206 B - Scad. 11/2008 - A.I.C. n. A037347010/IP - Ditta importazione parallela Medipharm S.r.l. sita in Genova per presenza scritte in caratteri greci.

2. In data 25 ottobre 2007 è stato predisposto un divieto d'uso della specialità medicinale «Yasmin 21 compresse rivestite» - A.I.C. n. A037347010/IP - Ditta importazione parallela Medipharm S.r.l. sita in Genova per presenza scritte in caratteri greci.

3. In data 25 ottobre 2007 è stato predisposto un divieto d'uso con campionamento della specialità medicinale «Sodio cloruro 0,9% Ecoflac 250 ml» - Lotto n. 6357B02 - Scad. 08/2009 - Ditta B. Braun S.p.A. sita in Milano per presenza corpo estraneo.

4. In data 2 novembre 2007 è stata ritirata la specialità medicinale «Disufen 50 microgrammi/1ml soluzione iniettabile» - Lotto n. 002 - Scad. 03/2011 - Ditta Angenerico S.p.A. sita in Roma per mancata serigrafia in una fiala.

5. In data 2 novembre 2007 è stata ritirata la specialità medicinale «Amoxicillina + acido clavulanico Doc generici 875 + 125 buste» - Lotto n. 61024 - Scad. 01/2008 - Ditta Doc Generici S.r.l. sita in Milano per colore rosaceo buste.

6. In data 6 novembre 2007 è stata ritirata la specialità medicinale «Triacort» ditta Pharmatex Italia S.r.l. sita in Milano per violazione art. 34 comma 1 decreto legislativo 219/06.

7. In data 6 novembre 2007 è stata ritirata la specialità medicinale «Glucosio 5% 250 ml» - Lotto n. HPB24C - Scad. 23 febbraio 2008 - Ditta Fresenius Kabi S.p.A. sita in Isola della Scala (Verona), per presenza corpo estraneo.

8. In data 8 novembre 2007 è stata ritirata la specialità medicinale «Ranitidina Teva 150 mg cp» - Lotto n. 7051 - Scad. 05/2009 - Ditta Leva Pharma Italia S.p.A. sita in Milano, per frammischiamento con blister da 300 mg.

9. In data 9 novembre 2007 è stato predisposto un divieto d'uso con campionamento della specialità medicinale «Sodio cloruro 0,9% 250 ml» - Lotto n. 7062-1 - Scad. 02/2010 - Ditta Eurospital S.p.A. sita in Trieste per presenza corpo estraneo.

10. In data 21 novembre 2007 è stato predisposto un divieto d'uso con campionamento della specialità medicinale «Calcitriolo Ph&T 1 mcg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 25 fiale da 1ml» - Lotto n. A014 - Scad. 03/2009 - Ditta Ph&T sita in Milano per ingiallimento soluzione.

11. In data 22 novembre 2007 è stato predisposto un divieto d'uso con campionamento della specialità medicinale «Pharepa 25000 U.I./5 ml o fiale» - Lotti n. 14603G - Scad. 02/2010 e n. 14605G - Scad. 06/2010 ditta Pharmatex Italia S.r.l. sita in Milano per contaminazione da gram negativi.

12. In data 22 novembre 2007 è stata ritirata la specialità medicinale «Nifedipina D&G 30 mg cp» - Lotto n. 5305 - Scad. 05/2008 ditta D&G S.r.l. sita in Pistoia, per frammischiamento con blister da 60 mg.

13. In data 28 novembre 2007 è stato predisposto un divieto d'uso con campionamento della specialità medicinale «Sodio cloruro 0,9% 100 ml» - Lotto n. IWB14A - Scad. 02/2010 - Ditta Fresenius Kabi Italia sita in Isola della Scala (Verona) per presenza corpo estraneo.

08A00189

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bergaiod»

Con la determinazione n. aRM - 175/2007-7186 del 12 dicembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Fleet Italy S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: BERGAIOD.

Confezioni:

A.I.C. n. 034719029 - «0,3% soluzione vaginale» bustina 4 ml + flacone 133 ml + cannula;

A.I.C. n. 034719017 - «10% soluzione vaginale» flacone 125 ml.

08A00180

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actidil»

Con la determinazione n. aRM - 176/2007-710 del 13 dicembre 2007 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pfizer Consumer Health Care S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: ACTIDIL.

Confezione: A.I.C. n. 018286068 - «0,2% crema» tubo 20 g.

08A00181

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valnic»

Con la determinazione n. aRM - 177/2007-7094 del 13 dicembre 2007 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Euderma S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: VALNIC.

Confezione: A.I.C. n. 032021014 - «40 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule.

08A00182

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Avirase»

Con la determinazione n. aRM - 178/2007-75 del 13 dicembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Lampugnani farmaceutici S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: AVIRASE.

Confezioni:

A.I.C. n. 027194063 - «800 mg compresse» 35 compresse;

A.I.C. n. 027194048 - 25 compresse 400 mg.

08A00183

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oragard»

Con la determinazione n. aRM - 179/2007-2723 del 13 dicembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Colgate-Palmolive commerciale S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: ORAGARD.

Confezioni:

A.I.C. n. 034720021 - 1,5% - 1 flacone 50 ml;

A.I.C. n. 034720019 - 1,5% - 1 flacone 300 ml.

08A00184

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «O-Flam». Proroga smaltimento scorte.

Con la determinazione n. aRM - 94/2007-8036 dell'11 dicembre 2007 si concede alla ditta MDM S.p.a., la proroga dello smaltimento delle scorte, entro e non oltre novanta giorni, del medicinale:

farmaco: O-FLAM.

Confezione:

A.I.C. n. 022843039 - 30 confetti 200 mg.

08A00185

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Haimaferone»

Con la determinazione n. aRM - 185/2007-1146 del 14 dicembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Alfa Biotech S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: HAIMAFERONE:

confezione 027930092:

descrizione: fiala 6000000 UI/1 ml;

confezione 027930080;

descrizione: fiala 3000000 UI/1 ml;

confezione 027930078;

descrizione: fiala 1000000 UI/1 ml;

confezione 027930066;

descrizione: 1 fiala siringa 1 ml 1000000 U.I.;

confezione 027930054;

descrizione: collirio 3000000 U.I. 1 ml;

confezione 027930041;

descrizione: pomata 2000000 U.I. 2 g;

confezione 027930039;

descrizione: fiala siringa 1 ml 6000000 U.I.;

confezione 027930027;

descrizione: fiala siringa 1 ml 3000000 U.I.

08A00186

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società «Pharminvest S.p.a.»

Con la determinazione n. aM - 236/2007 del 27 novembre 2007 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Milano - via Noto, 7, rilasciata alla Società Pharminvest S.p.a.

08A00188

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla società «Rivoira S.p.a.»

Con la determinazione n. aG - 238/2007 del 10 dicembre 2007 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Firenze - viale Guidoni, 16, rilasciata alla Società Rivoira S.p.a.

08A00190

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triplice»

Con la determinazione n. aRM - 174/2007-1136 del 12 dicembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: TRIPLICE:

confezione: n. 025108046;

descrizione: 10 compresse;

confezione n. 025108034;

descrizione: 4 compresse.

08A00193

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della società cooperativa «Friulcarne soc. coop. a r.l.», in Udine, in liquidazione coatta amministrativa.

Con deliberazione n. 3241 del 21 dicembre 2007 la giunta regionale ha conferito al dott. Lucio Tamaro l'incarico di componente del comitato di sorveglianza della cooperativa «Friulcarne soc. coop. a r.l.» in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Udine, in sopstituzione del rag. Adriano Maniassi, dimissionario.

08A00173

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gienne Intonaci piccola soc. coop. a r.l.», in Fiume Veneto

Con deliberazione n. 3236 del 21 dicembre 2007 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile, della cooperativa «Gienne Intonaci piccola soc. coop. a r.l.», in liquidazione con sede in Fiume Veneto, costituita il 7 dicembre 2000, per rogito notaio dott. Gasparre Gerardi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Missana, con studio in Pordenone, vicolo del Forno n. 11.

08A00175

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio imprese solidarietà sociale - Consorzio di cooperative sociali - Società cooperativa sociale (C.I.S.S.)», in Gorizia.

Con deliberazione n. 3237 del 21 dicembre 2007 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile, della cooperativa «Consorzio imprese solidarietà sociale - Consorzio di cooperative sociali - Società cooperativa sociale (C.I.S.S.)», in liquidazione con sede in Gorizia, costituita il 24 settembre 2002, per rogito notaio dott. Saverio Angelilli di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Polverino, con studio in Gorizia, via Nizza n. 1.

08A00176

AUGUSTA IANNINI, *direttore* ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

(GU-2008-GU1-012) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00